CCXC.

TORNATA DI MARTEDÌ 16 DICEMBRE 1879

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI.

SOMMARIO. *Petizioni* 2250 *e* 2272 *dichiarate d'urgenza.* = *Congedi.* = *Discussione del disegno di legge per aggregazione del comune di Pareto al mandamento di Spigno-Monferrato — Il deputato Guala fa alcune considerazioni sulle circoscrizioni amministrative — Brevi osservazioni del ministro dell'interno, Depretis, e del deputato Sanguinetti — Si approvano i due articoli del disegno di legge.* = *Discussione del disegno di legge per approvazione della dichiarazione scambiata colla Serbia — È approvato.* = *Discussione del disegno di legge per nuova proroga dei termini stabiliti per affrancamento di decime nelle provincie napoletane e siciliane — È approvato.* = *Discussione del disegno di legge per una modificazione alla legge sulla pesca — È approvato.* = *Discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità — È approvato.* = *Annunzio di una interrogazione del deputato Mascilli al ministro dei lavori pubblici sulla convenienza di stipulare una convenzione con la società delle strade ferrate meridionali per agevolare il movimento sulle sue linee.* = *Votazione a scrutinio segreto delle leggi approvate nelle tornate di ieri e di oggi — Si lasciano le urne aperte.* = *Convalidazione dell'elezione del collegio di Cicciano — Il segretario Quartieri legge le conclusioni della Giunta — Parla contro queste conclusioni il deputato Billia — Il deputato Correale, relatore, sostiene le conclusioni della Giunta — Il deputato Grossi combatte le conclusioni stesse — Il Presidente comunica due proposte dei deputati Incagnoli e Billia per l'annullamento dell'elezione di Cicciano — Il presidente della Giunta per le elezioni, Morini, risponde al deputato Grossi — È chiesta ed approvata la chiusura — Il Presidente pone ai voti le conclusioni della Giunta — La Camera le approva, ed il Presidente proclama eletto l'onorevole Ravelli Gabriele a deputato del collegio di Cicciano.* = *Dichiara chiusa la votazione dei disegni di legge discussi ieri ed oggi — Ne proclama l'approvazione.* = *Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'entrata e sulla spesa del Fondo pel culto — Il deputato Plebano parla sul depauperamento del patrimonio del Fondo pel culto ed invoca dal ministro provvedimenti opportuni — Il deputato Grimaldi parla in favore dell'ordine del giorno della Commissione, e fa alcune osservazioni sul bilancio del Fondo pel culto — Il deputato Toaldi domanda alcuni schiarimenti — Il deputato La Porta, presidente della Sotto-Commissione di finanza, risponde agli oratori — Il deputato Grimaldi aggiunge altre parole per fatto personale, cui replica di nuovo il deputato La Porta.*

La seduta ha principio alle ore 2 10 pomeridiane.

Il segretario Quartieri legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato senza osservazioni.

CASTAGNOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Castagnola ha facoltà di parlare.

CASTAGNOLA. Prego la Camera di volere accordare l'urgenza per la petizione 2251, con la quale il municipio di Spezia chiede che quel porto sia elevato alla 3ª classe, e per quella 2272, colla quale il municipio di Lerici domanda che il suo porto sia classificato nella 2ª od almeno nella 3ª classe.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni l'urgenza per queste due petizioni s'intenderà accordata.

(È accordata.)

Chiedono congedo per motivi di famiglia gli onorevoli deputati: Capponi, di giorni 8; Cafici 10.

Per motivi di salute gli onorevoli: Nicastro e Tedeschi di giorni 15.

Se non vi sono obbiezioni, questi congedi s'intenderanno accordati.

(Sono accordati.)

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER L'AGGREGAZIONE DEL COMUNE DI PARETO AL MANDAMENTO DI SPIGNO-MONFERRATO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge per aggregazione del comune di Pareto al mandamento di Spigno-Monferrato.

Si dà lettura del disegno di legge.

L'onorevole Guala ha facoltà di parlare.

GUALA. Io debbo intrattenere la Camera pochi minuti, non per trattare direttamente il merito della questione proposta dall'onorevole Chiaves, ma per richiamare, circa questa modificazione di circoscrizioni giudiziarie, alcune considerazioni generali, le quali mi pare sia necessario che la Camera e il Governo esaminino, per arrivare ad un migliore ordinamento della circoscrizione generale delle provincie, che sia confacente ai bisogni ed agli interessi degli amministrati.

PRESIDENTE. Onorevole Guala, per quanto sia largo il concetto di una discussione generale intorno ad un disegno di legge, ogni discorso debbe riferirsi alla materia dal medesimo disegno di legge contemplata. Per conseguenza, se ella parla della aggregazione del comune di Pareto all'uno o all'altro mandamento, all'una o all'altra provincia, ella ha perfettamente diritto di svolgere le sue considerazioni; ma entrare, come ella si propone, in un argomento di altre circoscrizioni, pare a lei possa attenersi menomamente a questo disegno di legge?

CHIAVES. Io vorrei...

PRESIDENTE. Io vorrei farle una preghiera, tenendo conto specialmente della ristrettezza del tempo di cui possiamo disporre per i nostri lavori.

Se ella intende di svolgere delle considerazioni sulla circoscrizione generale delle provincie e dei comuni dello Stato, faccia un'interrogazione a questo riguardo e il ministro risponderà; ma lasci che i lavori della Camera procedano regolarmente.

GUALA. Se ella mi lasciava continuare, avrei spiegato il mio concetto.

Nella relazione dell'onorevole Chiaves c'è tal periodo che richiama alcune considerazioni generali.

CHIAVES, *relatore.* Domando di parlare per un fatto personale.

GUALA. Dice l'onorevole Chiaves:

« Ella è certo cosa desiderabile, onorevoli colleghi, che, pure attendendo che si introducano nella circoscrizione amministrativa e giudiziaria le opportune riforme, intanto non si tralasci di provvedere e rimediare a quelle anormalità più spiccate ed immediatamente sensibili che qua e colà s'incontrano. »

Questa discussione, onorevole presidente, si è fatta in Senato a proposito della aggregazione di un altro comune al mandamento di Millesimo, e si è fatta il 26 maggio scorso. A questa discussione hanno preso parte cinque oratori, i quali, a proposito sempre di un soggetto speciale, hanno raccomandato al Governo di provvedere, d'iniziativa sua, che sia migliorata la circoscrizione amministrativa e anche la giudiziaria.

PRESIDENTE. Onorevole Guala, ella sa meglio di me che noi discutiamo gli articoli delle leggi e non le relazioni che accompagnano le leggi stesse. Ora, quanto alla procedura che si è tenuta, o che si suol tenere nell'altro ramo del Parlamento, io non ho che vederci. Io credo di attenermi alla procedura che il regolamento prescrive e alle norme generali, che una lunga consuetudine suggerisce nel dirigere la discussione.

Quindi la prego di rimanere strettamente nell'argomento che discutiamo.

GUALA. Io volevo domandare soltanto questo al Governo: vedendo nella relazione su questo disegno di legge le parole testè da me lette, desideravo sapere dal Governo se intenda di entrare nelle viste esposte nella relazione medesima; cioè se esso crede che sia opportuno e conveniente che, di sua iniziativa, si provveda con leggi speciali, e non aspettare una legge generale, che è poco meno che impossibile, per provvedere ai difetti principali della circoscrizione giudiziaria ed amministrativa.

Vede il signor presidente che io aveva bell'e finito.

PRESIDENTE. La ringrazio.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

DEPRETIS, *ministro dell'interno.* Sarò brevissimo. L'onorevole Guala chiede se il Ministero intenda di entrare nel sistema di correggere i più gravi inconvenienti dell'attuale circoscrizione amministrativa con leggi speciali piuttosto che con una legge generale.

Onorevole Guala, la questione è risolta dall'accettazione stessa che il Ministero fa del presente disegno di legge.

Senza prendere impegni determinati, senza rinunziare all'idea di esaminare anche la grande questione di massima, di una revisione della circoscrizione amministrativa e giudiziaria (l'onorevole Guala sa di quanta difficoltà e di quanta ampiezza sia quest'argomento), senza rinunziare, dico, alla proposizione di una legge generale, il Governo non ha alcuna difficoltà di prendere esso stesso l'inizia-

tiva di disposizioni speciali, delle quali si manifestassero la necessità e l'urgenza.

GUALA. Io sono pienamente soddisfatto di questa risposta...

PRESIDENTE. Onorevole Guala, abbia pazienza; attenda un momento.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Chiaves.

CHIAVES, *relatore*. Io voleva dire soltanto che, se nella mia relazione è accennata la proposta, quando vi sono delle anomalie troppo evidenti, di toglierle con una legge speciale, non ho certamente inteso con questo di sollevare a proposito di questa legge una discussione in quei termini generali in cui l'onorevole Guala credeva di sollevarla.

Ad ogni modo, mi fa piacere che l'onorevole Guala si sia associato a quel concetto della relazione, perchè vuol dire che mi aiuterà a fare che questa legge sia approvata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Guala.

GUALA. Io non ho altro da aggiungere, se non che sono soddisfattissimo della risposta del signor ministro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sanguinetti Adolfo.

SANGUINETTI ADOLFO. Ho chiesto di parlare solo per fare una dichiarazione; ed è che io mi asterrò da pigliar parte alla votazione sia pubblica che segreta di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli. Ne do lettura:

« Art. 1. Dal 1° gennaio 1880 il comune di Pareto, in provincia di Genova, cesserà di far parte del mandamento di Dego, e sarà aggregato al mandamento di Spigno-Monferrato, in provincia di Alessandria, per tutti i rapporti amministrativi e giudiziari. »

Nessuno chiedendo di parlare pongo ai voti l'articolo 1:

« Dal 1° gennaio 1880 il comune di Pareto, in provincia di Genova, cesserà di far parte del mandamento di Dego, e sarà aggregato al mandamento di Spigno-Monferrato, in provincia di Alessandria, per tutti i rapporti amministrativi e giudiziari. »

(È approvato.)

« Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con decreto reale per tutte le disposizioni occorrenti alla esecuzione della presente legge. »

(È approvato.)

DISCUSSIONE DELLA CONVENZIONE PEL REGOLAMENTO PROVVISORIO DELLE RELAZIONI COMMERCIALI TRA L'ITALIA E LA SERBIA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge per l'approvazione della dichiarazione scambiata colla Serbia, pel regolamento provvisorio delle relazioni commerciali tra l'Italia e quel principato.

Si dà lettura dell'articolo unico:

« Piena ed intera esecuzione sarà data alla dichiarazione fra l'Italia e la Serbia, firmata a Belgrado addì 26 aprile/8 maggio 1879, per regolare temporariamente il regime daziario fra i due paesi.

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Metto ai voti l'articolo unico, testè letto.

(È approvato.)

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER PROROGA DEI TERMINI RELATIVI ALL'AFFRANCAMENTO DELLE DECIME FEUDALI NELLE PROVINCIE NAPOLETANE E SICILIANE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge per proroga dei termini relativi all'affrancamento delle decime feudali nelle provincie napoletane e siciliane.

Si dà lettura della proposta di legge.

QUARTIERI, *segretario*. (*Legge*)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. I termini fissati negli articoli 1, 21 e 27 della legge 8 giugno 1873, n° 1389 (serie 2ª), modificata con l'altra legge del 29 giugno 1879, n° 4946 (serie 2ª), per l'affrancamento delle decime feudali nelle provincie meridionali, sono prorogati a tutto il mese di dicembre 1881. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 2. La presente legge andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. »

Pongo ai voti quest'articolo 2.

(È approvato.)

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE SULLA PESCA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge per nuova modificazione

dell'articolo 24 della legge 4 marzo 1877, sulla pesca.

Si dà lettura della proposta di legge.

QUARTIERI, *segretario*. (*Legge*)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passerà alla discussione dell'articolo unico.

Ne do lettura:

« L'articolo 24 della legge 4 marzo 1877 sulla pesca, già modificato dalla legge 13 marzo 1879, è nuovamente modificato nel modo seguente:

« Le disposizioni finora vigenti sulle materie della presente legge cesseranno di aver vigore di mano in mano che verranno pubblicati i regolamenti per la esecuzione della legge medesima, e non più tardi del 1° luglio 1880. »

Nessuno chiedendo di parlare pongo ai voti l'articolo unico di cui testè ho dato lettura.

(È approvato.)

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SULLE ESPROPRIAZIONI PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITÀ.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Si dà lettura della proposta di legge.

QUARTIERI, *segretario*. (*Legge*) (*Vedi stampato numero* 116)

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno domandando di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passerà alla discussione dell'articolo unico.

Ne do lettura:

« Agli articoli 9, 10, 56, 71 e 87 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, n° 2359, sono sostituiti gli articoli seguenti:

« Art. 9. La dichiarazione di pubblica utilità deve farsi con leggi nei seguenti casi:

« 1° Per la costruzione delle strade nazionali, delle ferrovie pubbliche, dei canali navigabili, pel prosciugamento dei laghi e per altri grandi lavori d'interesse generale, la cui esecuzione, giusta le discipline che governano le opere pubbliche, deve essere autorizzata con legge, debba o no lo Stato concorrere nella spesa;

« 2° Quando per l'esecuzione di un'opera debbasi imporre un contributo ai proprietari dei fondi confinanti o contigui alla medesima, a termini dell'articolo 77 della presente legge.

« Però pei lavori parziali che occorrano in quelle opere, le quali per effetto della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, o di altre leggi speciali, devono eseguirsi dallo Stato direttamente o per mezzo di suoi concessionari, l'approvazione per parte del ministro dei lavori pubblici del relativo progetto d'esecuzione ha per tutti gli effetti della presente legge il valore di una dichiarazione di pubblica utilità.

« Art. 10. Per le opere provinciali la dichiarazione di pubblica utilità è fatta dal Ministero dei lavori pubblici, quando i progetti d'arte debbono essere dal medesimo approvati: negli altri casi è fatta dal prefetto.

« È fatta altresì dal prefetto per tutte le opere comunali e consortili, comprese le strade vicinali, dopochè il progetto delle opere sia stato approvato, dall'autorità competente.

« La dichiarazione di pubblica utilità per le opere comunali e provinciali fatte obbligatorie per legge dispensa dall'autorizzazione all'acquisto degli stabili da occuparsi prescritta dall'articolo unico della legge 5 giugno 1850, n° 1037.

« Art. 56. Esistendo vincoli reali sul fondo espropriato od opposizioni al pagamento, o non essendosi le parti accordate sul modo di distribuire le indennità, deve provvedersi sull'istanza della parte più diligente dal tribunale competente a termini delle leggi civili.

« Quando però le indennità non eccedono il ventesimo del valore del fondo danneggiato potranno essere senz'altro pagate al proprietario, ove non siano fatte opposizioni al pagamento in seguito alla pubblicazione di cui all'articolo 54.

« Art. 71. Nei casi di rottura di argini, di rovesciamenti di ponti per impeto delle acque e negli altri casi di forza maggiore o di assoluta urgenza i prefetti ed i sotto-prefetti, previa la compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occuparsi, possono ordinare l'occupazione temporanea dei beni immobili, che occorressero all'esecuzione delle opere all'uopo necessarie.

« Si procederà con le stesse norme nel caso di lavori dichiarati urgenti ed indifferibili dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

« Se poi l'urgenza, di cui al capoverso, fosse tale da non consentire nemmeno l'indugio richiesto per far avvertire il prefetto ed il sotto-prefetto ed attenderne il provvedimento, il sindaco può autorizzare l'occupazione temporanea dei beni indispensabili

per l'esecuzione dei lavori sovra indicati, con obbligo però di partecipare immediatamente al prefetto o sotto-prefetto la concessa autorizzazione.

« Art. 87. I progetti dei piani regolatori debbono essere fatti pubblici a cura del sindaco a norma degli articoli 17 e 18, ed essere adottati dal Consiglio comunale, il quale delibera sulle opposizioni che furono presentate.

« Se il Consiglio comunale respinge le opposizioni la deputazione provinciale è chiamata a dar parere sul merito delle opposizioni e del progetto.

« In ogni altro caso la deputazione provinciale avviserà sul merito del progetto.

« I piani regolatori delle città capoluoghi di provincia, e di quelle aventi una popolazione agglomerata di oltre 20 mila abitanti, sono approvati con decreto reale, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ed anche il Consiglio provinciale di sanità, ove occorra.

« Per gli altri comuni i piani regolatori sono approvati dal prefetto, sentito l'uffizio del Genio civile.

« Nel decreto di approvazione sarà determinato il tempo non maggiore di anni 25, entro il quale si dovrà eseguire il piano. »

Nessuno domandando facoltà di parlare, pongo ai voti quest'articolo unico.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

ANNUNZIO DI UNA INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO MASCILLI AL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI RELATIVA AD UNA CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ DELLE STRADE FERRATE MERIDIONALI PER PROMUOVERE MAGGIORMENTE IL TRAFFICO SULLE SUE LINEE, E VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI NELLA TORNATA DI IERI ED OGGI.

PRESIDENTE. Do lettura di una domanda d'interrogazione rivolta all'onorevole ministro dei lavori pubblici:

« Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici, se credesse opportuno concordare con la società delle ferrovie meridionali una convenzione transitoria che modifichi l'articolo 17 della convenzione 28 novembre 1864, modificata con l'altra del 9 febbraio 1865 ed approvata con la legge 20 marzo 1865, onde in attesa dei provvedimenti definitivi, la società non sia interessata ad ostacolare anzichè promuove il movimento sulle sue linee.

« Va inteso che tale convenzione transitoria, dovrebbe essere formulata in modo da non costituire alcun precedente, rispetto alla situazione giuridica tra lo Stato e la società. « Mascilli. »

Prego l'onorevole ministro di dichiarare, se e quando intenda rispondere a questa interrogazione.

BACCARINI, *ministro dei lavori pubblici.* Io non crederei che fosse nell'interesse pubblico, che il ministro dei lavori pubblici desse qui una risposta troppo esplicita rispetto alle intenzioni che può avere il Governo a questo riguardo; appunto perchè passano delle trattative colla società relativamente all'esecuzione delle strade Campobasso-Benevento-Termoli e Aquila-Rieti.

Credo che l'onorevole Mascilli non avrà difficoltà di rimandare questa sua interrogazione alla discussione del bilancio, chè allora sarò in grado di dargli le maggiori spiegazioni possibili.

PRESIDENTE. Ha udito onorevole Mascilli?

MASCILLI. Confido nell'onorevole ministro e sono persuaso ch'egli saprà far meglio di quel ch'io non potrei suggerirgli. Acconsento pienamente a rimandare la mia interrogazione alla discussione del bilancio dei lavori pubblici; anzi se sarà necessario che al momento di quella discussione sia differita ancora, io non mi opporrò al nuovo differimento.

PRESIDENTE. Intanto resta inteso che la sua interrogazione è rimandata al bilancio, salvo poi a differirla ancora, se ne sarà il caso.

Ora passeremo alla votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Opere marittime in alcuni porti del regno;

Aggregazione del comune di Pareto al mandamento di Spigno-Monferrato;

Approvazione della dichiarazione scambiata col Governo della Serbia pel regolamento delle relazioni commerciali fra l'Italia e quel Principato;

Nuova proroga dei termini stabiliti per l'affrancamento delle decime feudali nelle provincie napolitane e siciliane;

Modificazioni e aggiunte alla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Nuova modificazione dell'articolo 24 della legge sulla pesca.

Prego gli onorevoli deputati di voler venire a deporre il voto nelle urne allorquando sono chiamati, affinchè si possa tener conto del nome degli assenti.

QUARTIERI, *segretario.* Fa la chiama.

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

DISCUSSIONE INTORNO ALLA ELEZIONE DEL COLLEGIO DI CICCIANO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione intorno all'elezione del collegio di Cicciano. Si leggano le conclusioni della Giunta.

QUARTIERI, *segretario*. (*Legge*)

Collegio di Cicciano:

La Giunta,

« Considerando che gli elettori cancellati dalla lista elettorale per decreto prefettizio, se muniti del certificato dell'appello introdotto contro tale decisione, esercitarono il loro voto, ben ne avevano il diritto per espressa sanzione di legge. E quando tutte le ricerche fatte, gl'indizi e le prove addotte, perfino le inchieste eseguite dal magistrato competente non riuscirono ad invalidare quel che risulta dai verbali, che tali elettori nel fatto esperirono il loro dritto con le forme e i modi indicati dalla legge stessa, scrivendo cioè la scheda col nome del candidato, non si può disconoscere o mettere nel nulla il loro fatto e i voti validamente accertati;

« Considerando che se pure possa disputarsi se i 57 elettori dichiarati analfabeti dalla sezione civile della Corte di appello di Napoli, con la sentenza del 21 maggio 1879, siano da ritenersi effettivamente tali per non aver saputo scrivere in pubblico esperimento tutti i dieci nomi dettati dal pretore di Baiano, non può però revocarsi in dubbio che, almeno 54 di essi, scrissero il proprio nome e il casato, e quelli del candidato Gabriele Ravelli, in modo chiaro e intelligibile, alla presenza del giudice inquirente del tribunale di Santa Maria, e la prova è in atti. Cosicchè se questi elettori non sono letterati secondo i criteri assunti dalla Corte di appello, ben poterono però scrivere nella scheda il nome e il cognome del loro candidato; epperò rimane esclusa qualunque supposizione di sostituzione di schede, di schede anticipatamente scritte da altra mano, o di brogli consimili.

« Considerando che anche a voler ritenere come indiscutibile la teorica adottata dalla Corte d'appello di Napoli, invero contraddetta da altra giurisprudenza, che non si abbiano i requisiti per essere elettore scrivendo solo il proprio nome e quello di qualche altro, ma che debbasi sapere scrivere in modo intelligibile tutti i nomi registrati nel martirologio e nel calendario, non si potrebbe applicarla però, quella teorica, che per l'avvenire, radiando cioè dalle liste, all'occasione della loro periodica revisione, tutti coloro che non si trovino nelle condizioni volute da quel pronunziato,

« Il che, per vero, è implicitamente consentito dalla citata sentenza, la quale, considerando che quando l'elettore esercita il dritto elettorale, nella scheda non deve scrivere che il nome del candidato cui intende dare il suo voto, mentre per essere elettore ciò non è sufficiente; chiaramente esprime il concetto che se il dritto elettorale fu esercitato per una qualunque disposizione della legge, deve bastare che l'elettore abbia scritto nella sua scheda il nome del candidato, salvo poi a non potere essere compreso fra gli elettori, e mantenuto nelle liste, se la sua capacità e la sua attitudine non si estenda più oltre. Ciò che d'altronde è conforme allo spirito della legge, mentre non si comprende perchè si faculterebbero ad esercitare il dritto del voto gli elettori ricorrenti al magistrato contro la cancellazione voluta dal prefetto, se poi quel voto dovesse venire annullato. Indubitatamente tali ragioni sono confortate da quel canone che nega di concedere al pronunziato del magistrato un effetto retroattivo, nega di attribuirgli la forza di mettere nel nulla un fatto compiuto nei modi di legge, ed un dritto esercitato con la garanzia della stessa.

« Considerando infine che tutte le accuse di violenze, minacce, disordini, corruzioni, sottrazioni di schede, aggiunzione di schede false e di nomi di elettori non presenti, sono dichiarate insussistenti, o almeno non provate, con l'ordinanza della Camera di Consiglio del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, emessa il 29 agosto 1879, e confermata, in questo, dalla sentenza della sezione di accusa della Corte d'appello di Napoli, del 14 novembre scorso, la quale inoltre, come complemento, dichiarava non farsi luogo a procedimento penale contro gl'imputati del reato di falso, e condannava la parte civile alla rivalsa della totalità delle spese.

« La Giunta, a maggioranza di otto voti, contro uno, conclude proponendo alla Camera la convalida della elezione avvenuta nel collegio di Cicciano il 20 aprile 1879 con la proclamazione dell'onorevole signor Gabriele Ravelli. »

Il presidente, MORINI.

Il relatore, CORREALE.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare contro le conclusioni della Giunta l'onorevole Billia. Prego gli onorevoli deputati di prendere i loro posti e di far silenzio.

BILLIA. Sorgo a combattere le conclusioni della Giunta delle elezioni; e come io credo di dar prova di coerenza combattendole, così confido che la Camera darà prova di altrettanta coerenza rigettandole.

Onorevoli colleghi, a tutti voi è noto come il collegio di Cicciano, abbia data larga materia di lavoro alla Giunta delle elezioni ed alla Camera a proposito dell'elezione del suo deputato. Non è la prima volta che, proclamato dal collegio a deputato l'onorevole Ravelli, la Giunta delle elezioni e la Camera han dovuto respingerlo.

Ricorderà la Camera come nell'approvazione definitiva delle liste del 1877 fossero stati esclusi ses-

santun elettori, perchè ritenuti analfabeti, dietro un esperimento amministrativo, a cui questi sessantun elettori dovevano essere assoggettati. E poichè i medesimi non vi si vollero sottoporre, i loro nomi sono stati radiati.

Nella lista definitiva per l'anno 1878, la Giunta municipale dapprima, ed il Consiglio comunale di Cicciano dappoi, compresero di nuovo questi sessantun elettori, e se ne aggiunsero anche degli altri, in modo che le aggiunte indebite sommarono a circa un centinaio di elettori. Anche questa volta il decreto provvisorio, ed il decreto definitivo respinsero questo centinaio di elettori.

Contro le liste definitive del 1878 reclamarono gli esclusi; e reclamarono nel 14 febbraio 1879; ma lasciarono giacente il loro reclamo, per non farlo risuscitare che il 18 aprile 1879, all'antivigilia cioè delle elezioni politiche, e quando sarebbe stato impossibile alla Corte d'appello di pronunciare tempestivamente sui loro reclami.

La Camera ha con severe parole biasimato quest'artificio, artificio che s'opponeva, se non alla lettera, allo spirito della legge, che richiede nell'esaurimento delle contestazioni elettorali, la maggiore speditezza e sollecitudine. Il reclamo tardivo altro scopo non aveva se non quello d'ottenere un certificato, onde all'ombra del medesimo presentarsi alla votazione indetta pel 20 aprile 1879.

Tutti questi cento elettori esclusi, reclamanti, muniti d'un certificato della Corte d'appello, si presentarono effettivamente a votare e votarono. Intanto il reclamo tardivamente suscitato ebbe il suo corso; la Corte d'appello di Napoli pronunciò nel 28 aprile 1879 una sentenza, che si riassume in questi termini: Dei 100 elettori 9 furono ammessi definitivamente, 22 definitivamente esclusi.

Per 69 che erano appunto quelli che si dicevano analfabeti, la Corte pronunciò sentenza preparatoria, ordinando che i medesimi fossero sottoposti ad un esperimento innanzi al pretore di Cicciano per decidere se sì o no sapessero scrivere sotto dettatura dieci nomi o cognomi diversi dal proprio. In questo stato di cose, la Giunta nostra venne a riferire sopra l'elezione di Cicciano, nella quale si presentavano due candidati, il signor Ravelli, che ottenne 581 voti ed il signor Borelli, che ne otteneva 530, in guisa che la differenza fra loro era di 51 voti. La Camera, dopo una vivace discussione avvenuta nel 12 maggio 1879, in presenza di questi fatti, in presenza del sospetto che avessero potuto prendere parte alla votazione elettori analfabeti, in presenza d'una sentenza della Corte di appello, che per propria tranquillità aveva creduto bisogno di ordinare l'esperimento, esperimento che non era ancora stato compiuto, la Camera, io diceva, sopra proposta dell'onorevole Righi, a gran maggioranza, deliberava il seguente ordine del giorno:

« La Camera rinvia l'elezione del collegio di Cicciano alla Giunta delle elezioni invitandola a voler nuovamente riferire non appena sia stata pronunziata la sentenza della Corte d'appello di Napoli sul ricorso prodotto il 18 aprile 1879 e comunicato al prefetto il 14 febbraio 1879. »

Quantunque da parte della Giunta delle elezioni, da parte del suo relatore e da parte di altri membri della Giunta stessa si facesse valere la considerazione che qualunque potesse essere il risultato definitivo di quel giudizio pendente avanti la Corte di appello, tuttavia l'appello dai reclamanti interposto aveva un carattere sospensivo e si dovevano nondimeno ammettere al voto coloro che quel reclamo avevano interposto, ciononostante la Camera a gran maggioranza, come già dissi, accolse l'ordine del giorno, di cui ho dato lettura.

Qual è il significato di quest'ordine del giorno? È facile, se si tiene specialmente conto della discussione avvenuta, è facile, dico, rilevare l'intendimento della Camera.

Per quanto sia comune il desiderio di riformare la legge elettorale, per quanto da tutte le parti si affretti il momento di allargarne la base, nessuna proposta giunse finora al punto di accordare il diritto di voto agli analfabeti.

E in presenza d'un sospetto (tale almeno era allora), in presenza di un sospetto che 69 individui si fossero presentati a votare, mentre non ne avevano il diritto, perchè analfabeti, la Camera disse: io non voglio prendere ora nessuna deliberazione; aspetto l'esito del giudizio civile, di quel giudizio che è tuttora pendente; se le risultanze di quel giudizio proveranno che gli elettori accusati d'analfabetismo non erano tali, io approverò l'elezione, ma se risulterà che essi erano assolutamente analfabeti, allora io annullerò l'elezione medesima. Questo, e non altro, può essere stato il significato del voto del 12 maggio 1879.

Or bene, l'esperimento ordinato dalla Corte d'appello si è fatto; di quei 69 elettori esclusi ed assoggettati a codesto esperimento, alcuni si presentarono alcuni no, e quelli che non si presentarono si capisce perchè non vollero subire la prova; perchè non sapevano scrivere.

MAZZARELLA. Non sapevano camminare. (*Si ride*)

BILLIA. Potrà essere che non sapessero camminare; ad ogni modo a me basta che non sapessero scrivere, od almeno che ci sia la presunzione urgente che non sapessero scrivere.

Dietro questi risultamenti la stessa Corte d'ap-

pello, spiegando le riserve contenute nella precedente sentenza del 28 aprile 1879, con sentenza del 23 maggio, decise che 11 elettori avevano dato prova di sapere sufficientemente scrivere, ed accolse a loro riguardo i reclami: un elettore, per motivo di malattia, avendo chiesto una proroga dello esperimento, a riguardo suo ordinò la rinnovazione dell'esperimento medesimo: riguardo poi agli altri 57 elettori reclamanti, la Corte d'appello li ha ritenuti analfabeti; e come tali li ha esclusi definitivamente.

Ora, egregi colleghi, sommate i 22 esclusi colla sentenza preparatoria del 28 aprile 1879, per altri motivi diversi da quello del saper scrivere; aggiungete i 57 elettori esclusi dalla sentenza 23 maggio perchè non sapevano scrivere, e voi formerete una cifra totale di 79 elettori che hanno preso parte al voto e che non dovevano prenderla. La differenza dei voti fra il Ravelli ed il Borelli è stata di 51 voti, e voi vedete come le risultanze della votazione siano state enormemente spostate.

Or bene, se il mandato della Giunta delle elezioni, secondo l'ordine del giorno dalla Camera deliberato, quello si era di riferire a seconda delle risultanze del giudizio d'appello, e se questo giudizio d'appello è risultato nel modo che vi ho esposto, io non capisco come da tutto questo si prescinda, e come la Giunta delle elezioni riproponga di nuovo quella proposta per convalidazione, che è stata virtualmente altra volta respinta.

La Giunta delle elezioni, per giungere a questo risultamento, ha ricorso a due ordini di idee.

Primieramente essa ha detto: ma al giudizio civile è andato compagno anche un giudizio penale, e da questo giudizio penale è chiarito che gli elettori che la Corte di appello aveva dichiarato analfabeti non erano tali, perchè avevano saputo scrivere il loro nome e il nome del candidato Ravelli. Dunque le risultanze del giudizio civile sono distrutte dalle risultanze del giudizio penale.

A questa obbiezione brevemente risponderò.

Prima di tutto la Camera ha subordinato le deliberazioni sue, non alle risultanze di un procedimento penale, quantunque il procedimento penale le fosse già noto, ma le ha subordinate alle risultanze di un giudizio civile. E nell'ordine del giorno deliberato il 12 maggio 1879 la Camera ha dichiarato di aspettare l'esito della sentenza iniziata col ricorso del 18 aprile 1879. In secondo luogo si comprende benissimo come il giudizio penale, trattandosi di un reato gravissimo, trattandosi di sanzione molto grave, abbia, nel dubbio, cercato di sottrarre ad una severa condanna dei poveri infelici di null'altro forse rei che di essere stati strumenti inconsci dell'altrui volontà. La sezione di accusa occupossi dell'esistenza di un reato e non della capacità elettorale; su codesta capacità unico chiamato a decidere era ed è per legge il giudizio civile; e il giudizio civile ha ritenuto che 57 di quei 69 elettori erano effettivamente analfabeti.

Del resto fra l'esperimento ordinato dalla Corte di appello in sede civile e le firme apposte in sede penale un lungo tratto di tempo ci è corso; e ben poteva in questo tratto di tempo acquistarsi quella abilità *meccanica*, di cui un onorevole membro della Giunta delle elezioni già ci faceva presentire la possibilità nella discussione del 12 maggio 1879. Avanti il giudice istruttore vi sono stati degli elettori che scrissero, ed altri no. Vi sono state 26 firme fatte in un modo uniforme. Quegli elettori non scrissero per intero il nome, ma *Gab. Ravelli*. Ed era facile a capire il motivo di ciò: meno erano le sillabe eseguite in quel meccanico esercizio, e più facile sarebbe stato di riuscire nella prova. Ventisei di quelle firme, apparenti nel fascicolo degli atti in semplice copia e non per originale, portano la scritturazione in questa forma abbreviata. Ma ad ogni modo io passo sopra a queste considerazioni. La Camera ha subordinato il suo giudizio alle risultanze della sentenza della Corte di appello di Napoli, e la Corte di appello ha dichiarato analfabeti 57 delle persone incluse nella lista, che avevano reclamato e che avevano votato. Questa sentenza non può essere dalla Camera disconosciuta, preterita, annientata.

Il 12 maggio 1879, a me, che mi era permesso di fare delle considerazioni, non di legalità, ma di ordine morale sopra la sentenza preparatoria del 28 aprile 1879, un membro della Giunta delle elezioni diede sulla voce, dicendo che l'autorità giudiziaria va rispettata; che la Camera non è chiamata a sindacare il responso dei tribunali; che non bisogna erigersi a giudici di Cassazione; che bisogna rispettare la divisione dei poteri. Ebbene, tutto questo che fuor di proposito è stato a me rimproverato, tutto questo io lo ritorco all'onorevole Giunta, e le domando come essa ha potuto fare uno strazio così miserando di una sentenza definitiva ed irrevocabile.

E poichè vedo che l'onorevole relatore prende nota di questa mia ultima espressione, quasi perchè voglia obbiettarmi che la sentenza della Corte di appello di Napoli del 23 maggio 1879 non sia definitiva, figurando nel fascicolo degli atti un certificato comprovante che contro quella sentenza è stato interposto reclamo in Cassazione; così io mi permetto di osservargli che se il ricorso per cassazione è stato prodotto, non è stato però coltivato, e che presentato nel 22 giugno 1879 non è stato il

medesimo fino ad oggi rassegnato alla cancelleria della Cassazione di Roma, per cui esso ricorso sarebbe caduco, e la sentenza del 23 maggio 1879 sarebbe divenuta ormai definitiva ed irrevocabile.

Ma ho detto che, per un altro ordine di idee, la Giunta delle elezioni veniva nelle conclusioni sue, e questo secondo ordine di idee sarebbe il seguente: per legge il ricorso in appello è sospensivo, e coloro che sono muniti del certificato di avere presentato ricorso in appello debbono essere per legge ammessi a votare; dunque i 69 o 100 elettori che erano stati radiati, ma che avevano interposto reclamo d'appello, e che in base al certificato avevano votato, avevano votato validamente, e non è permesso alla Camera di distruggere codesta validità.

Mi permetta l'onorevole Giunta delle elezioni di ricordare che questo ragionamento avrebbe potuto valere nel 12 maggio 1879, avrebbe potuto valere ad ammettere fin d'allora la convalidazione della elezione dell'onorevole Ravelli, perchè, qualunque si fosse il risultato del giudizio civile, questo non avrebbe potuto invalidare quei voti che erano già stati dati in base di un reclamo interposto, ed alla ombra di un certificato dell'interposto reclamo.

Ma la Camera, come io diceva, non accettò tali considerazioni; la Camera ordinò che la elezione fosse rimessa alla Giunta, perchè ne riferisse di nuovo, dopochè la Corte d'appello avesse emesso il suo giudizio; ora codesto giudizio essendo risultato contrario, ed essendo stato deciso che 57 di quei 69 elettori erano analfabeti, che altri 22 erano stati prima esclusi, abbiamo un cumulo di 79 votanti non elettori superiore al numero di 51, che rappresenta la differenza di voti fra i due competitori.

Non è esatto neppure quello che la Giunta delle elezioni ricorda nella sua relazione, vale a dire che le sentenze non hanno un effetto retroattivo; bisogna almeno intendersi sul significato di questo principio. Che le sentenze non abbiano un effetto retroattivo, in via assoluta, nessuno è che lo possa contraddire; ma nessuno potrà d'altronde disconoscere che le sentenze non sono attributive, ma riconoscitive dei diritti, e che quindi la sentenza del 23 maggio 1879, intervenuta a pronunciare sul reclamo dei 69 elettori, questa sentenza, dico, doveva naturalmente riportarsi all'epoca dell'interposto reclamo.

Ma, io ripeto, queste considerazioni avrebbero dovuto valere precedentemente, avrebbero dovuto valere la prima volta; e se la Camera la prima volta non fece loro buon viso, ciò significa che le medesime non possono essere più riproposte.

Forse si potrà obbiettarmi che la Camera è sovrana. Mi permetto di non accettare questa teoria sull'onnipotenza della Camera, imperocchè io credo che la Camera non è, od almeno non dovrebbe essere padrona di contraddire se stessa. Ora, se nel 12 maggio 1879 essa ha riservato e subordinato il giudizio a seconda delle risultanze del giudizio civile, se questo giudizio civile è risultato nel senso di escludere come analfabeti 57 elettori, se altri 22 erano esclusi prima, e in tutto gli esclusi ascendono a 79, se la differenza dei voti fra i due competitori non è che di 51, la Camera non può contraddire a questo suo precedente, la Camera deve mostrarsi coerente a sè stessa. Io credo che, nell'interesse medesimo dell'eletto, convenga che l'autorità sua non venga offuscata allo stesso limitare del suo ingresso al Parlamento; io credo che qui in quest'Aula bisogna entrare per la porta grande della sincerità e della verità, e non per la porticina dei sospetti e degli artifizi. (*Oh! oh!* — *Rumori* — Bravo! *al centro*)

Non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, darò facoltà di parlare all'onorevole relatore.

MORINI. (*Della Giunta*) Non ce ne sono altri?

PRESIDENTE. Non ce ne sono altri. Onorevole relatore, ella ha facoltà di parlare.

CORRENTE, *relatore*. Onorevoli colleghi, non perchè la materia del contendere fosse scarsa, o facessero difetto gli argomenti per provare il nostro assunto, ma perchè io credo che dopo tanto ragionarne, oramai si sia mostrato chiaro al vostro intelletto ed alla vostra coscienza la giustizia delle conclusioni della Giunta, e perchè l'animo mio rifugge dal rendere ancora più accanita ed appassionata questa lotta che dura oramai da 7 mesi.

Io limiterò il mio còmpito a riassumere soltanto e brevemente le ragioni, dalle quali fu mossa la vostra Giunta a proporvi, quasi con unanime suffragio, la convalidazione dell'elezione avvenuta in Cicciano con la proclamazione del signor Gabriele Ravelli.

E prima di entrare nell'argomento, risponderò a quella che è stata la base del ragionamento dell'onorevole Billia, dimostrandovela affatto infondata ed inesatta del tutto. L'onorevole Billia asserisce che al signor Ravelli furono dati 581 voti ed al signor Borrelli 530. Tutt'altro: la Giunta rivide e riesaminò il còmputo dei voti; e senza tener calcolo di molte schede che avrebbero potuto con tutta coscienza attribuirsi al signor Ravelli, giudicò che a quest'ultimo ne spettassero 569 ed al Borrelli invece 508.

Ammessa questa base, e volendo, solo per ipotesi, detrarre al primo i 22 voti degli elettori che furono radiati, per non aver fatta la doppia dichia-

razione, o per non aver dimostrato il censo, che gli conferiva il diritto elettorale, e togliendogli pure, sempre per ipotesi, i 57 voti degli elettori radiati come analfabeti; se noi poniamo mente che, anche in base d'un pronunziato della Corte d'appello, che forse i nostri avversari hanno dimenticato, al signor Borrelli devono togliersi 31 voti, perchè di elettori che dopo aver votato furono radiati similmente, il conto tornerà lo stesso, e non ne rimarrà scrollata la prevalenza che il signor Ravelli ha sul suo competitore.

Rifatti così per bene i nostri conti, io son lieto di dire alla Camera che questa elezione fortunatamente non si presenta una seconda volta a noi, come la più abile delle mistificazioni; non si presenta più come il risultato dell'alchimia e della prestidigitazione elettorale; non come una giostra, nella quale abbia riportato la palma chi seppe accaparrarsi i più abili giuocatori di prestigio, secondo che con frasi sonore conchiudeva la sua perorazione l'onorevole Grossi.

No, o signori, la medesima inchiesta giudiziaria che il mio amico onorevole Grossi invocava con tanto amore

Ne trasporta in più spirabil aere;

imperocchè è l'inchiesta giudiziaria che viene a dirci come di minaccie, di violenze, di corruzioni, di sottrazioni di schede, di aggiunzione di schede e di persone non sia più da parlare.

Il procuratore generale presso la sezione d'accusa diceva che di tutte queste imputazioni mancano le prove, e se queste prove vi fossero state, bisognava anche accoglierle con molta riserva, e stare in guardia contro le arti ed influenze partigiane, le quali in questo caso, come in tutti i casi simili, sogliono e possono cospirare *hinc et inde* a danno della verità.

Le passioni politiche, l'interesse di partito, possono e deggiono sempre far dubitare che la lealtà e verità abbiano avuto imperio nelle contestazioni, massime quando queste pigliano aspetto di processo penale. Ed a queste parole fece plauso la sentenza della sezione di accusa presso la Corte d'appello di Napoli. Dunque, signori, ora che l'animo vostro è sgombro dalle maggiori preoccupazioni, ora che la questione è purgata da tutte quelle accuse d'immoralità che prima la complicavano, ora è ridotta ai termini di una semplice questione di diritto.

E forse se noi senza fare strazio della sentenza della Corte di appello, come c'imputava d'aver fatto l'onorevole Billia: se noi, pur rispettandola, ma facendo su di essa le nostre più ampie riserve, imperocchè potremmo contrapporre alla teorica dalla medesima stabilita, la teorica adottata invece dalla Corte di appello di Casale nel 1857, dalla Corte d'appello di Genova nel 1864, che cioè colui, il quale sappia scrivere il proprio nome e cognome, non essendo contestato in modo assoluto che conosca le lettere dell'alfabeto, non può considerarsi analfabeta, e quindi ha diritto di essere elettore; e che ad escludere di essere considerato analfabeta basti sapere accozzare insieme tante lettere per modo che riesca chiaro e spiccato il nome ed il casato; se, io diceva, noi volessimo per un momento accettare la teorica stabilita dalla Corte di appello di Napoli, noi vedremmo la questione ridotta ancora in più angusti confini, e ristretto ancor più il campo della disputa: solo a vedere, cioè, quale azione possa esercitare quella sentenza, e a quali conseguenze condurre nella elezione, che già erasi compiuta con l'intervento di coloro i quali posteriormente furono dichiarati analfabeti, perchè non seppero scrivere tutti e dieci i nomi dettati dal pretore nel pubblico esperimento che ebbe luogo alla sua presenza, in esecuzione del pronunziato della Corte.

Signori, per me non è dubbio, e non lo è stato per quasi tutti i miei onorevoli colleghi della Giunta che il pronunziato dell'autorità giudiziaria, nel caso in esame, non possa e non debba esercitare alcuna influenza sulla elezione già compiuta allo usbergo della legge e colle forme prescritte dalla medesima. Sarebbe stata oziosa ed inattuabile quella disposizione che permette, in pendenza del gravame, l'esercizio del voto, se fosse stato nei fini del legislatore che questo poi dovesse venire annullato, quando l'esito del gravame riescisse sfavorevole a chi, o nello interesse di chi fu promosso. Niuno si darebbe certo la pena di recarsi all'urna, nella possibilità che il suo voto potesse per lo meno non essere calcolato, niuno accetterebbe di votare solo *sub conditione*.

La legge, a mio modo di vedere, rigorosa nel privare il cittadino di un legittimo suo diritto, od anche nel restringerglielo soltanto, non volle addivenirvi che con tutte le solennità e le forme di un procedimento giudiziario; e poichè, ed io riconosco che la legge che ci governa in questo è viziosa e merita di essere prontamente corretta, poichè i termini di tal procedimento non sono fissati a rigore, in modo da essere tutto esaurito prima che la elezione abbia luogo, e prima del tempo nel quale il cittadino deve esercitare, o astenersi dallo esercizio del suo diritto, anzichè negarglielo, la legge glielo permise, forse per una volta sola, fino al pronunziato del magistrato, anche nella previ-

sione che poi questo verrebbe per negarglielo definitivamente per l'avvenire.

Qualunque altra interpretazione non è suffragata dalla logica, e sarebbe per lo meno derisorio il supporre che la legge, pure ammettendo i cittadini ad avvalersi del loro diritto, ed a votare, in pendenza dello appello, volesse poi nelle conseguenze annullata la elezione, o almeno annullati i voti degli appellanti, quando gli tornasse sfavorevole il giudizio definitivo, cui per tal modo sarebbe attribuito un effetto di retroattività, che il magistrato giudicante non sognò neppure un momento. Anzi, è notevole che la stessa sentenza del 21 maggio negò quasi implicitamente questo effetto di retroagire, quando disse in una sua considerazione precisamente così:

« Quando si esercita il diritto elettorale, l'elettore nella scheda non deve scrivere che il nome del candidato, cui intende dare il suo voto. Ma per essere elettore non è sufficiente sapere scrivere il suo proprio nome e quello di un altro solo; perchè chi non sa scrivere che solo un nome diverso dal proprio, può avere macchinalmente appreso a far ciò senza sapere scrivere. »

Ora voi non potreste, o signori, conciliare questa apparente contraddizione, nella quale si involge il magistrato, se non ammettendo che, pure ritenendoli analfabeti, pure ritenendoli mancanti dei requisiti per essere elettori, egli medesimo volle ammettere che potessero qualche volta *efficacemente* votare, se arrivassero a scrivere il nome del candidato, nel caso eccezionale in cui anche i presunti elettori sono ammessi all'esercizio del voto perchè muniti del certificato che li faculta a votare in pendenza dello appello. E che gli elettori voluti analfabeti fossero stati nella condizione di scrivere, e che abbiano infatti scritto il nome del candidato, ve lo provano due atti autentici: gli esperimenti subiti innazi al giudice inquirente di Santa Maria Capua Vetere, ed il verbale del seggio, il quale ha potuto resistere perfino alla prova *del fuoco*, per fino alla impugnazione di falso!

Ma, e dunque, quale effetto, ne si dirà, voi attribuite alla sentenza civile della Corte d'appello di Napoli? Per noi, non può averne che uno solo; di far radiare definitivamente dalle liste elettorali i nomi dei ritenuti analfabeti, e di escluderli da qualunque altra votazione, se vi si devenisse nel frattempo.

Ed allora, ripigliano i nostri avversari, quale scopo si prefisse la Camera nel sospendere le sue deliberazioni fino alla pronunciazione della sentenza della Corte d'appello? Se la Camera avesse inteso che questo pronunziato non dovesse esercitare alcuna influenza sull'elezione, perchè non decidere in quel giorno, perchè non convalidare od annullare allora l'elezione? Ecco il *busillis*, ecco l'Achille degli argomenti dei nostri onorevoli avversari.

Signori! Voi ricorderete perfettamente che il 12 maggio discutendosi la prima volta di quest'elezione, l'onorevole Grossi richiamò con severe parole la vostra attenzione sul verbale di contravvenzione che i tre famosi Danieli nella fossa dei leoni avevano sollevato contro quei dieci poveracci i quali non ostante che il bollettino meteorologico della specola di Capodimonte segnasse 10 gradi all'aperto avevano freddo, e si erano perciò coperti di un pastrano.

Ricordate che allora nulla fu risparmiato contro questa benedetta elezione; ricordate come l'onorevole Grossi insinuasse nell'animo vostro il dubbio contro tutto il procedimento tenuto a Cicciano. L'onorevole Grossi vi diceva: « mentre in diverse sezioni del collegio di Cicciano, voi trovate dove un elettore che dice di non aver gli occhiali, dove un elettore che ha un dolore al braccio e che richiede un altro di scrivergli la scheda, e così via via, vi accorgete di analfabeti che col pretesto di un male fisico procurano larvare la loro incapacità a scrivere.

« Invece nella sezione propria di Cicciano, dove abbiamo constatato esservi indubbiamente 70 analfabeti, non ne trovate uno che si fa scrivere la scheda. In quel momento sono tutti dottori, quasi che lo spirito divino li abbia invasi e mutati da quel che erano pochi istanti prima.

« Se a questi fatti s'aggiunge quanto ho già rilevato, cioè che il seggio è quello stesso che altra volta sorprendeste non sincero e condannaste come partigiano; se si tenga conto del reclamo di quegli elettori che vi dicono: ma badate che il tavolo è messo in modo che non ci si vede per facilitare lo scambio dei bollettini che ricevono dal presidente con altri precedentemente scritti: se queste circostanze si collegano, come si deve fare, per formarsi un concetto sintetico dell'elezione, vi accorgerete che quei tali pastrani o mantelli non meritavano il sarcasmo... ecc. »

Ora, o signori, a nostro credere, il dubbio angoscioso che seppe trovar la via dell'animo vostro, vi dettò la deliberazione sospensiva. Tra le altre accuse promosse contro questa elezione, che la Giunta credette allora insussistenti, e che poi tali hanno dichiarato due sentenze penali, ve ne era una che assumeva che oltre 100 bollettini non fossero stati scritti dagli elettori, per la ragione semplicissima che dessi non sapevano scrivere: ebbene, voi di-

ceste a voi stessi, aspettiamo a vedere se ciò sia vero, imperocchè quando si fosse provato che nessuno di loro sapeva scrivere la propria scheda, e il verbale non lo rilevava, si sarebbe dimostrata la falsità del verbale non solo, ma si sarebbe accertato ancora che la elezione non era stata che un ammasso di brogli, il vero risultato dell'alchimia elettorale. Ecco il vostro pensiero nel votare la sospensiva, ed ecco perchè ora non cadreste in contraddizione se non teneste alcun conto, come noi domandiamo, della sentenza della Corte.

Perchè, infatti che avvenne? Gli atti della prova generica vi provano che dei 57 elettori dichiarati analfabeti, per lo meno una cinquantina, a scartarne anche quelli che scrissero male e con abbreviature, scrissero il nome del candidato e il loro proprio; dunque nessun dubbio che nel momento della elezione i bellettini furono scritti dalla loro mano. E le supposte sostituzioni di schede, e le falsità del verbale svaniscono; e l'animo vostro che solo da questo dubbio fu preoccupato nel votare la sospensiva, oggi si rinfranca, e può affidarsi sicuro ed accettare tranquillo le conclusioni della Giunta, delle quali fu data lettura.

Non credo dover più oltre abusare della pazienza della Camera. L'onorevole Grossi diceva l'altra volta: vedo una elezione contestata; una lunga decisione della Giunta; uhm! cattivo tempo, l'affare non è liscio! Ebbene, io mi auguro stavolta che la brevità delle mie parole varrà, con tanti altri argomenti, a persuadere lui e la Camera che veramente trattasi di affare molto semplice, e che la giustizia della causa da noi propugnata, anche senza la rettorica delle frasi si mostra evidente, e s'impone da sè alla coscienza dei nostri onorevoli colleghi! (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Grossi ha facoltà di parlare. (*Oh! oh! — Rumori*)

GROSSI. Mi aspettava queste interruzioni; ciò nonostante parlerò sfidando quei tali clamori che mi vengono da quell'estremo banco... (*Accennando a sinistra*) E solo dico agli interruttori che non per tema loro io aveva deciso di tacere.

Dubitando del mio carattere voleva evitare il rischio d'inasprire la quistione, tanto più che ho udito l'amico onorevole Billia il quale, ausiliario gradito, ha saputo trasportarla nel campo sereno dei principii e del diritto.

Ma dopo che il relatore ha impegnato quasi personalmente con me la lotta, dopo che ha voluto ricorrere ai precedenti della discussione, e mettermi, direi, colle spalle al muro, tacere sarebbe stata una viltà; ed io non sono vile.

L'onorevole relatore ha cominciato col contrastare il computo dei voti che l'onorevole Billia ha fatto. Ed invero due calcoli di voti esistono negli atti di questa elezione; l'uno fatto dal seggio di Cicciano (ed il presidente è lì, e non può smentirmi), e quel calcolo porta 581 voti a Ravelli, 530 a Borelli; quindi soli 51 voti di maggioranza pel primo: l'altro fatto dalla segreteria prima e poi riviato dalla Giunta, come mi pare abbia detto il relatore, e questo porta 569 voti a Ravelli, 508 a Borelli. Differenza 61.

Ora, io domando all'onorevole relatore (che mi dispiace di non veder presente)...

Voce dal banco della Commissione. Ha dovuto assentarsi per un momento.

GROSSI... io gli domando, dove sono i 32 voti che bisogna detrarre al Borelli oltre i 508? Egli ha parlato di nuove sottrazioni che si debbono fare; ma quali sono?

Nell'ipotesi adunque la più contraria, si tratterebbe che Ravelli vincerebbe Borelli per voti 61 invece di 51. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Li prego di far silenzio.

GROSSI. Continuando nella sua orazione il relatore ha detto: l'altra volta vi si fece vedere quest'elezione piena di brogli, di intimidazioni e d'altre cose simili; ma ora non esiste più nulla di tutto questo; un giudizio penale ha chiarito i fatti.

Io, per me, non credo che un giudizio penale, il quale assolva per insufficienza di indizi, sia quel tale giudizio purgatorio a cui ha fatto con tanto calore appello l'onorevole relatore e di cui solo potrebbe gloriarsi chi vuole entrare in quest'Aula. Veramente il relatore ne ha parlato in relazione ai membri del seggio di Cicciano, di cui tutti meno un solo, se non erro, hanno parecchi addebiti sulla fedina penale, tutti esitati con una dichiarazione di non farsi luogo a procedere per insufficienza di prova, e ciò non ostante pare che continuino ad avere importanza nel loro paese. Non so se compreso pure il segretario dell'ufficio attualmente deferito alle Assisie per reato criminale.

Però qui nella Camera non ci sarà alcuno che si accomodi a questa dichiarazione, come io non la riconosco costituire quel tale lavacro generale di cui ha discorso il relatore. (*Molti deputati conversano ad alta voce*)

PRESIDENTE. Facciano silenzio. Parlano più forte loro dell'oratore.

GROSSI. Anzi aggiungete che la dichiarazione *per insufficienza di indizi* nella specie è basata su di una di quelle anomalie che esistono nel nostro diritto penale, il cui studio veramente una volta coltivava con applicazione alla difesa dei rei, e che ora

più che mai deploro di non avere seguito ulteriormente, perchè non incontrerei tanto sforzo a parlare all'improvviso.

Me ne riporto quindi a quelli che più specialmente si occupano delle discipline giuridiche per sentire se è vero che fra i casi accennati i quali fanno eccezione al principio della libera convinzione del giudice, e che l'obbligano invece a giudicare sulla base d'una prova legale, non vi sia anche, oltre l'adulterio, il reato di broglio elettorale.

Ora per questa disposizione di legge, rigorosissimamente interpretata dalla Corte d'appello, noi abbiamo avuto che la Camera di consiglio prima, la sezione d'accusa poi, hanno pronunziato il loro non farsi luogo a procedere, ma ripeto, unicamente per insufficienza di indizi. Ma ciò non autorizza a dire che non esistessero parecchi dei fatti da me, sulla fede delle proteste esistenti in atti, denunziati alla Camera, allorchè nel 12 maggio di questa elezione si discusse. E se taluno vorrà darsi la pena di leggere quegli atti del processo penale, che sono presso il relatore, s'accorgerà benissimo dello sforzo che traspare dai medesimi, per dire non esistenti taluni fatti che purtroppo furono deposti da testimoni.

Ma io tengo a giustificarmi che quel che dissi il 12 maggio, posso sostenerlo anche oggi a fronte alta.

Io dissi e sostengo che la lista politica della sezione di Cicciano fu artificialmente gonfiata con 90 elettori incapaci fra cui 70 analfabeti.

Avrei potuto dire *una lista gonfiata anche coi censi fittizi preparati* se non avessi creduto poco conveniente portare in quest'Aula discussioni tenute in altre assemblee, come per esempio nella deputazione provinciale della mia provincia, che non una, ma diverse volte ha dovuto occuparsi di un certo comune di Cicciano, la cui lista amministrativa, quella che serve a formare il Consiglio comunale, che poi fa la lista politica; la cui lista amministrativa, dico, era piena zeppa di elettori con censi fittizi e simulati facendosi figurare come elettori per affitto molti che non erano se non fittuari per ischerzo. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Li prego di far silenzio; altrimenti mi obbligano a chiamarli per nome quelli che interrompono.

GROSSI. Ma questo non lo dico; dico invece che io parlai di 90 individui intrusi artificialmente nelle liste, con un artifizio, come ben disse l'onorevole Righi, dei più strani che si abbia mai potuto immaginare, e per cui con un sistema combinato, si cercò di controminare tutto ciò che vi esiste di più razionale nella legge per avere una lista in cui siano descritti i veri elettori.

Ora la Corte d'appello mi ha dato o non mi ha dato ragione? Ventidue elettori li ha depennati, perchè ha detto che erano stati intrusi, non potendoci stare perchè mancanti della doppia dichiarazione di domicilio; 57 ne ha depennati come analfabeti. Sono 87 invece di 90. Non è gran cosa, signori. E 90 voti di Cicciano, quindi dati tutti a Ravelli, sono molto di più dei 51 o 61 per i quali costui dice di vincere l'onorevole Borelli. Dissi pure allora nel maggio che quello di Cicciano era un seggio pregiudicato pei precedenti.

Ed a questo riguardo ricordai allora e ripeto oggi, che questo seggio già due altre volte prima di questa votazione ha proclamato un candidato che voi non avete potuto accettare perchè avete trovato che i verbali vi davano risultato diverso. Io dissi allora, e ripeto ora, che queste circostanze prendevano importanza a guardarle nel loro complesso con tutte le altre, cioè il blocco col quale era stata cinta la tavola, e per cui non era permesso agli elettori di controllare ciò che vi si faceva, ed il fatto dell'abbruciamento delle schede, avvenuto mentre se ne chiedeva la conservazione impugnandosi che fossero state lette come erano scritte.

Ma queste circostanze stanno ora come allora, e la sezione d'accusa a cui ha fatto appello l'onorevole relatore, quando ha sparso su tutte le colpe di questi signori quel lavacro, cui egli ha accennato, non ha potuto a meno di non lasciar supporre che veramente il seggio era stato circondato da una schiera di elettori favorevoli al Ravelli, da impedire il controllo degli avversari, quantunque nel fatto del seggio che lasciò fare non credette per questo di trovare un reato.

Ed in questo punto ricordo ed aggiungo un'altra circostanza che contrappongo a quanto ha accennato l'onorevole relatore, cioè che dall'ordinanza della Camera del Consiglio risulta evidentissimo che a Cicciano furono portati come presenti 10 elettori che non intervennero, quantunque a suo modo ragionando e per quella tale mancanza della constatazione in *flagranti* non abbia potuto trarre ragione di procedimento.

Io non so, se presso di noi, nelle nostre provincie, sia stata accettata la teorica della Corte di cassazione subalpina, la quale modificando il principio rigoroso della prova di flagranza per i brogli elettorali, fa procedere, allorchè il verbale contiene le debite proteste; come questo che noi esaminiamo; io non so se in questo caso i signori del seggio di Cicciano potrebbero farsi belli dell'ordinanza di non farsi luogo a procedere!

Ma le cose che io son venuto esponendo giustificano purtroppo che non senza fondamento venni altra volta, e torno ora ad attaccare questa elezione.

E quando l'onorevole relatore ricordando le mie parole dell'altra discussione mi dice che dall'inchiesta giudiziaria è risultato che tutti gli analfabeti scrissero, io mi permetto di ricordargli che, per 10 almeno, per i 10, per i quali si è proceduto penalmente e che non seppero nè prima innanzi al pretore di Boiano, nè poi innanzi al giudice istruttore scrivere neanche una sillaba, il miracolo non potesse esser mai possibile; anche a portargli buono tutto ciò che è venuto dicendo. In conseguenza almeno per questi deve concedermi che il seggio che li disse presenti e scriventi di proprio pugno la scheda, non disse il vero.

Ma a questo punto permettetemi di spiegare la differenza che passa tra questi due atti del potere giudiziario, in contraddizione fra loro, su di uno dei quali s'è basato l'onorevole Billia, l'altro che ha fornito all'onorevole relatore la principale argomentazione in favore della sua tesi.

La Camera ricorderà come dopo un discorso dell'onorevole Righi, ispirato a concetti i più elevati di moralità elettorale, differì qualunque deliberazione su questa elezione in attesa della decisione della Corte di appello sul ricorso presentato per la radiazione di 69 analfabeti.

Ora all'esperimento fatto innanzi al pretore di Boiano per disposizione della Corte, non si presentarono che alcuni soli dei 69, come ha detto l'onorevole Billia, per cui procedendo nei limiti della sua competenza, la Corte ne radiò 57.

Se la questione si fosse portata immediatamente alla Camera quando l'onorevole Abignente lo chiese; e più tardi quando altro oratore insistette, cioè prima che la Camera si prorogasse nel luglio scorso; noi non avremmo avuto che questo solo atto del potere giudiziario; ed ognun vede che non vi sarebbe stata ragione per contraddire l'annullamento della elezione.

Ma dopo è intervenuto un altro fatto, una circostanza estranea a noialtri che siamo qui dentro.

Alcuni elettori, fautori del Borelli, si credettero tanto forti da promuovere un processo penale contro il seggio di Cicciano; quel giudizio che avete inteso finito con la dichiarazione di non farsi luogo a procedere per insufficienza d'indizi.

E poichè si asseriva dai querelanti che, molti degli elettori i quali non sapevano scrivere il nome del Ravelli, fossero stati riportati nel verbale come se l'avessero scritto al momento dell'elezione, l'istruttore che in questo fatto riteneva, come ritenne con lui la Camera di consiglio del tribunale di S. Maria, esistere un reato di falso, procedette ad un nuovo esperimento dei 69 analfabeti, ma limitatamente alla scritturazione del nome di Ravelli. Ma fra il primo ed il secondo esperimento decorsero molti giorni, e questi non furono perduti, chè nel frattempo si utilizzarono a fare imparare alla meglio a scrivere a quegli elettori analfabeti il nome dell'eletto, e così abbiamo avuto un saggio d'istruzione obbligatoria applicata al servizio delle elezioni, e sotto la minaccia d'un processo penale. (*Ilarità*)

È così che si spiega il rigorismo della Corte di appello di non voler accordare proroghe per l'esperimento per gli elettori rinviati innanzi al pretore di Boiano. Imperocchè tutti i sindaci del collegio, o per lo meno la gran maggioranza di essi, con rapporti ed a voce avevano denunziata l'opera dei maestri improvvisati per insegnare meccanicamente ai rozzi contadini a fare delle linee che corrispondessero più o meno esattamente al nome del Ravelli.

E di questa speciale meccanica, applicata alla calligrafia, la Camera nè ha una prova nel fatto che identicamente si ripete per circa 40 degli elettori che scrissero il nome di Ravelli innanzi all'istruttore, i quali del prenome non poterono segnare che le tre lettere Gab. e tutti scrissero Gab. Ravelli. Il nome dell'Arcangelo Gabriele era troppo lungo per quelle mani non avvezze mai a trattare penna o matita.

Ecco dunque spiegata l'apparente contraddizione fra due atti del potere giudiziario. Dessi riguardano due epoche distinte, e quando fra l'una e l'altra era interceduto un tempo sufficiente per permettere agli analfabeti depennati dalle liste dal prefetto nel 1877, e che tali si riconobbero non avendo mai reclamato; agli analfabeti che nel contratto di fitto col Ravelli nel 1878 si dissero tali per non aver mai appreso il leggere e lo scrivere; agli analfabeti che non si presentarono al pretore di Boiano per l'esperimento disposto dalla Corte d'appello e che perciò essa li radiò dalle liste; per permettere, dico, a quegli analfabeti d'imparare sotto la minaccia del carcere e del processo penale a scrivere *Gab. Ravelli.*

Il tempo trascorso fra i due esperimenti ha operato il miracolo!

PRESIDENTE. Prego di far silenzio.

GROSSI. Dopo tutto ciò io credo essermi purgato dalle accuse che il relatore mi ha fatte; io credo di aver giustificato ciò che dissi sui 90 intrusi nelle liste e su ciò che dissi del seggio pregiudicato, e del tavolo bloccato.

Dopo tutto ciò la Camera veda se questa elezione si debba approvare. (Bene! Bravo! *al centro*)

MORINI. (*Presidente della Giunta*) Domando di parlare.

PRESIDENTE. Sono state mandate due proposte, una dell'onorevole Incagnoli del tenore seguente:

« Il sottoscritto propone l'annullamento dell'elezione del collegio di Cicciano. »

Un'altra dell'onorevole Billia, che è pure dello stesso tenore, ed è la seguente:

« La Camera annulla l'elezione del collegio di Cicciano. »

L'onorevole presidente della Giunta delle elezioni ha facoltà di parlare.

MORINI. (*Presidente della Giunta*) Se mi permette la Camera, dico due parole così alla buona, su questa elezione.

Dalla disputa scaturisce il più delle volte la verità. (*L'oratore parla rivolto verso il centro*)

PRESIDENTE. Onorevole Morini, vorrebbe parlare alla Camera?

MORINI. (*Presidente della Giunta*) Sissignore.

Dalla disputa per solito scaturisce la verità; ma qualche volta dalla disputa, quando è tanto complicata, ne viene fuori la matassa più arruffata di quello che non fosse prima. Mi pare che se andiamo di questo passo, non c'intendiamo più fra noi stessi. La cosa mi pare assai semplice, ma semplicissima ridotta al fatto.

Non parlo ora del diritto. L'onorevole Grossi mosse tante accuse a questa povera Giunta...

GROSSI. No.

MORINI. (*Presidente della Giunta*)... accuse che non sono mica gravi; ma insomma mi pare che l'onorevole Grossi dicesse: non rispettate i pronunciati della magistratura. Ma noi anzi vi siamo ossequientissimi; ed è perciò appunto che siamo venuti alle conclusioni che ci siamo onorati di sottoporre alla Camera. La Giunta delle elezioni, si trovava dinanzi al pronunciato della Corte d'appello; ed ossequente come essa è ai pronunciati dell'autorità giudiziaria, essa cercava modo di interpretarli nel senso che era, secondo l'avviso della Giunta, il più opportuno. Dunque 57 individui che erano elettori, e che lo sono ancora oggidì nella sezione di Cicciano, secondo il metodo ordinato dalla Corte di appello, sono da cancellarsi dalle liste.

Io non posso dire che sono analfabeti, e adesso ne dirò le ragioni. Dunque, come diceva, 57 individui erano da cancellarsi. Che cosa ne derivava da ciò? Che tutti quei tali sospetti che erano nati e che si erano seminati nelle singole proteste, cioè a dire i pastrani (citiamoli ancora una volta) la posizione del tavolo, mancante di luce; quell'assiepamento degli elettori attorno al seggio di presidenza, ricevevano una qualche consistenza, perchè stando alla Corte d'appello quelli là erano analfabeti, o almeno erano dichiarati non appartenenti alle liste degli elettori. Ma d'altra parte, a fronte di questi sospetti, che cosa aveva la Giunta? Aveva un argomento il più chiaro che si potesse presentare in quest'affare. Avevamo una prova, seguìta avanti ad una autorità giudiziaria, in via penale.

Ora, un atto giudiziario ha forse minor valore in via penale di quello che non l'abbia in via civile?

Noi avevamo un atto giudiziale avanti agli occhi mentre altre circostanze, alle quali fece allusione l'onorevole Grossi, non risultavano in atti, constatate. Invece questo fatto a cui alludo, per la Giunta fu essenzialissimo e constatato dagli atti mediante produzione regolare.

Dunque che cosa risultava da ciò? Risultava che 84 elettori iscritti in quella data sezione avevano fatto il loro nome; ma più: non solo avevano fatto il loro nome e cognome, ma anche quello di Gabriele Ravelli.

C'è qualche difetto nell'esemplare, non lo nego; c'è qualche scheda in cui è scritto Gab... invece di Gabriele, ma per parte mia non posso dire che sia analfabeta chi l'ha scritta per questo solo difetto.

Di fronte a questi fatti la Giunta cosa ne dedusse? La Giunta ne dedusse la conseguenza che coloro che si erano presentati nella sezione di Cicciano a dare il voto fossero capaci di scrivere il nome di Gabriele Ravelli.

Questa è l'induzione fatta dalla Giunta; e sfido a poterla intaccare d'irregolarità.

Circa al computo dei voti; ma noi onorevole Grossi l'abbiamo fatto più volte. Io non so che dire: bisognerebbe che ci mettessimo qui al tavolo a ripetere i conti già fatti. Ma poi, per noi, voto più voto meno non è ciò che può importare: in questa arruffata matassa non può arrecare variazione un voto più o un voto meno da portare in calcolo. Quel che dobbiamo guardare è l'insieme delle cose che sono quelle che vi ho narrato.

Noi abbiamo ritenuto che quegli che hanno votato in quella sezione potevano aver scritto benissimo il nome Gabriele Ravelli, e perciò noi a grande maggioranza siamo venuti nella conclusione di proporre l'approvazione di questa elezione nella persona del Ravelli e v'insistiamo.

INCAGNOLI. Domando di parlare.

Voci. La chiusura! Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Onorevole Incagnoli vuol parlare contro la chiusura?

INCAGNOLI. No.

PRESIDENTE. Allora essendo appoggiata la chiusura, la pongo ai voti.

(È approvata.)

Verremo dunque ai voti.

Rileggo le conclusioni della Giunta:

« La Giunta, a maggioranza di otto voti, contro uno, conclude proponendo alla Camera la convalidazione della elezione avvenuta nel collegio di Cicciano il 20 aprile 1879 con la proclamazione dell'onorevole signor Gabriele Ravelli. »

Invece gli onorevoli Incagnoli e Billia propongono l'annullamento.

Ora quest'annullamento, non essendovi altre proposte, equivale a votare contro le conclusioni della Giunta. Per conseguenza pongo ai voti le conclusioni della Giunta delle quali ho data lettura.

(Dopo doppia prova e controprova la Camera ammette le conclusioni della Giunta.)

La Camera approva le conclusioni della Giunta per l'elezione di Cicciano (*Rumori*), per conseguenza dichiaro eletto il signor Gabriele Ravelli a deputato di Cicciano. (Oh! oh! *al centro* — Bene! *a sinistra*)

Dichiaro chiusa la votazione. Si procede all'enumerazione dei voti.

Proclamo il risultamento delle votazioni a squittinio segreto sui disegni di legge:

Aggregazione del comune di Pareto al mandamento di Spigno-Monferrato:

Presenti	221
Votanti	220
Maggioranza	111
Voti favorevoli	201
Voti contrari	19
Si astenne	1

(La Camera approva.)

Approvazione della dichiarazione scambiata col Governo della Serbia pel regolamento delle relazioni commerciali fra l'Italia e quel Principato:

Presenti e votanti	221
Maggioranza	111
Voti favorevoli	206
Voti contrari	15

(La Camera approva.)

Nuova proroga dei termini stabiliti per l'affrancamento delle decime feudali nelle provincie napolitane e siciliane:

Presenti e votanti	221
Maggioranza	111
Voti favorevoli	202
Voti contrari	19

(La Camera approva.)

Nuova modificazione dell'articolo 24 della legge sulla pesca:

Presenti e votanti	221
Maggioranza	111
Voti favorevoli	202
Voti contrari	19

(La Camera approva.)

Proposta di legge per modificazioni e aggiunte alla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità:

Presenti e votanti	219
Maggioranza	110
Voti favorevoli	199
Voti contrari	20

(La Camera approva.)

Proposta di legge per opere marittime in alcuni porti del regno:

Presenti e votanti	220
Maggioranza	111
Voti favorevoli	183
Voti contrari	37

(La Camera approva.)

DISCUSSIONE SULLO STATO DI PRIMA PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO PER L'ANNO 1880.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del bilancio di prima previsione pel 1880 del Ministero di grazia e giustizia. (Entrata e spesa del Fondo pel culto.)

La discussione generale del bilancio dell'entrata e della spesa del Fondo pel culto avrebbe dovuto aver luogo contemporaneamente con quella del bilancio del Ministero di grazia e giustizia, poichè essi costituiscono un solo disegno di legge, ma si è dovuto differire la discussione del bilancio del Fondo pel culto perchè non n'era ancora distribuita la relazione quando s'intraprese la discussione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia. Perciò dichiaro aperta oggi la discussione generale sull'entrata e sulla spesa del Fondo pel culto e dò facoltà di parlare all'onorevole Plebano, che s'è iscritto per parlar contro.

PLEBANO. Non tedierò lungamente la Camera. È la prima volta che si presenta innanzi a noi questo bilancio del Fondo per il culto; è la prima volta che quest'ente *sui generis* che si chiama Fondo per il culto, viene innanzi al Parlamento; pare a me che

sarebbe necessario fargli buona accoglienza, pare a me che sarebbe questa un'occasione propizia per fare un minuto e serio esame della situazione finanziaria di quest'ente.

Io ho udito che la Commissione generale del bilancio lo ha fatto quest'esame; ma per verità, me lo perdoni l'onorevole relatore, io non ne ho trovato gran traccia, nella relazione che ci fu presentata; pare anzi, che l'onorevole relatore abbia avuto davvero paura di penetrare in quella, come egli la chiamò, *selva selvaggia ed aspra e forte*, e si sia fermato sul limitare contentandosi di fare un'assai sommaria rassegna dei capitoli del bilancio.

Eppure l'esame di cotesto bilancio era ed è per molte ragioni grandemente necessario.

Signori, di tutto quel grande ammasso di decreti, di leggi che cominciano dal 1848, quando il regno subalpino soppresse la corporazione dei gesuiti, e vengono giù giù sino alla legge del 1873, che estese la soppressione delle corporazioni religiose alla provincia di Roma, dell'applicazione di tutta questa massa di leggi e di decreti, francamente io credo poter dire che noi non sappiamo troppo che cosa sia avvenuto.

Non è colpa di nessuno, e certo io mi guarderei bene dal farne colpa a chicchessia, è colpa della natura delle cose, è colpa della costituzione stessa di quest'ente che mal permetteva quel sindacato che pur sarebbe stato opportuno trattandosi in sostanza di un patrimonio della nazione.

Dico che l'esame è necessario anche di fronte al bilancio che ci fu presentato, imperocchè io non posso a meno di notare che quel bilancio è così mingherlino, è così spoglio di documenti, è così privo di spiegazioni, che, per chi desidera d'addentrarvisi un poco, di farsi un'idea esatta di quel che esso sia, si trova di fronte a difficoltà insuperabili.

Io ho esaminato questo bilancio in confronto col bilancio preventivo 1879, che non fu, perchè non era così prescritto, presentato alla Camera. Ebbene, io ho trovato molte cifre di cui, per verità, non so rendermi ragione. Probabilmente, anzi certo, la Commissione del bilancio, così accurata indagatrice di tutto ciò che riguarda la nostra amministrazione, avrà avuto delle spiegazioni, ma per me, che sono estraneo a quella Commissione, che debbo giudicare e studiare coi documenti che ho davanti, io mi trovo assai imbarazzato.

Non dirò che nel bilancio che oggi stiamo discutendo non si parla punto di residui perchè bilancio di prima previsione. Ma essendo la prima volta che ci occupiamo di questa amministrazione, qualche nozione sui residui era pure sin d'ora necessaria. Ed i residui sono cifre grosse.

I residui 1878 e retro del capitolo 6 (Consolidato 5 per cento) nel bilancio definitivo del 1879 figuravano per 14 milioni; al capitolo 7, residui del 1878 e retro 1,340,000 lire. E così di parecchi altri capitoli.

Io, e credo anche la Camera, non sono nella possibilità di formarmi su questi residui, che pure ammontano alla cifra di 63 milioni, un criterio qualsiasi, perocchè nessun cenno se ne è fatto in alcun luogo; e sarebbe pure stato indispensabile per permettere un esame serio della consistenza del patrimonio del Fondo per il culto. Si tratta, o signori, di un patrimonio di parecchie centinaia di milioni e che in gran parte è proprietà dello Stato e dei comuni del regno, e si tratta di un patrimonio che va ogni anno depauperandosi. Mi pare che basti accennare a questo perchè si senta tutta la necessità di arrestarci un momento per fare un serio esame. Sapete, o signori, di che cosa fu depauperato questo patrimonio dal 1867 in qua? Ve lo dirò con cifre che forse non sono esattissime, ma che certo non sono lontane dal vero e sono cifre ufficiali. Le ho desunte da una delle bellissime relazioni che fa in determinati periodi la Commissione di vigilanza e di cui è autore l'onorevole Merzario. Si tratta nientemeno che di questo: che dal 1867 al 1875 ci fu un depauperamento di patrimonio di 38 milioni; dal 1875 al 1878 di 44 milioni; cosicchè dal 1867 ad oggi questo patrimonio del Fondo pel culto, che, ripeto, è in gran parte patrimonio dello Stato e dei comuni, è depauperato di 82 milioni. Domando io se, di fronte a un fatto simile, non c'è da spaventarsi, non c'è da dire: ma arrestiamoci un momento; esaminiamo una volta come stiano le cose.

E il peggio è che il male continua: questo depauperamento non cessa, e non cessa perchè la causa di esso è permanente: è il disavanzo in cui il bilancio del Fondo pel culto si trova. Il bilancio del Fondo pel culto oscilla in un disavanzo dai 4 ai 5 milioni annuali. Il bilancio che abbiamo oggi davanti ci presenta un disavanzo di circa 4 milioni e mezzo, maggiore di lire 774,000 del disavanzo che appariva nel bilancio del 1879.

Si spera nella diminuzione delle pensioni, e si vanno facendo calcoli sulla mortalità di questi poveri frati che godono la pensione, per vedere quando arriverà il giorno in cui del loro peso potrà il bilancio liberarsi. E si capisce che il giorno in cui cesseranno le pensioni, probabilmente il disavanzo cesserà. Ma io ho una grande paura, io ho paura che prima che arrivi quel giorno, se non tutte, una gran parte delle attività di questo patrimonio sarà sfumata.

Ma quale è la causa di questo disavanzo, che è la

fonte del depauperamento del patrimonio a cui il Fondo per il culto è andato soggetto? È una grave e grossa questione che io non mi attento di trattare alla Camera. È una questione complessa, è una questione delicata che tocca tanti rapporti, che io sento di non avere autorità sufficiente per addentrarmivi. Noterò una cosa sola: si capisce come un'amministrazione si trovi in perpetuo disavanzo, quando per amministrare 28 o 29 milioni (che tanto è il bilancio attivo del Fondo per il culto), dei quali oltre una metà è in rendita pubblica, e quindi non dà luogo a molto lavoro, si spendono nientemeno che 1,550,000 lire per sole spese generali (non parlo delle spese patrimoniali, di quelle che riguardano i fondi stabili, ecc., parlo di sole spese generali); si comprende come un'amministrazione di questo genere si trovi in disavanzo, quando per spese di liti sborsa da 800 a 900 mila lire all'anno, non ostante il patrocinio gratuito che venne recentemente accordato al Fondo per il culto.

Io so bene che non sono queste sole le cause del disavanzo; ma ho voluto accennarle, perchè danno un sintomo di che sia quest'amministrazione, ed indicano, a parer mio, sempre più la necessità di guardarci dentro, e di vedere se non sia venuto il momento di procedere a qualche radicale riforma.

Ma checchè ne sia, io non annoierò più a lungo la Camera con questi particolari. Quello che mi pare evidente si è che così non si può còntinuare e bisogna pensarci.

Quali sono i rimedi che si possono applicare? Che cosa c'è da fare? Ecco un'altra questione assai più grossa di quella che ho accennato poc'anzi.

Io neppure questa questione intendo di trattare; mi limiterò ad esporre un'idea sola, facile, semplice, che mi pare non oppugnabile perchè mi pare evidente, ed è questa.

Io credo che bisogna anzitutto separare ciò che fu, non legalmente, tenuto confuso.

Signori, il Fondo per il culto, questo ente così complesso, ha due patrimoni di natura assolutamente diversa; due patrimoni diversi per origine, diversi per destinazione, l'uno è il patrimonio assegnato al Fondo per il culto dalla legge del 7 luglio 1866 e dalle leggi precedenti che aveano già trattato simile materia, e l'altro è il patrimonio derivato dalla legge del 15 agosto 1867.

Colla prima di queste leggi che cosa si voleva fare? In sostanza, tolte le finzioni legali, si volle far questo: indemaniare i beni delle corporazioni religiose regolari, dando ai membri di esse il correspettivo di una pensione.

Ecco che cosa si volle fare, ecco che cosa si fece colla legge del 7 luglio 1866. Fra il demanio ed i membri delle corporazioni religiose si fece sorgere quest'ente che si chiama Fondo per il culto.

Io non vado ora ad esaminare le ragioni, certo di alta convenienza politica, per le quali questo ente fu fatto sorgere, ma la sostanza è che si volle fare e si è fatto l'indemaniamento dei beni delle corporazioni religiose col corrispettivo della pensione ai membri di esse.

E la prova si è che all'articolo 35 del decreto-legge del 1866, si dichiararono proprietà dello Stato per tre quarti le attività di queste corporazioni e per un quarto proprietà dei comuni.

Invece colla legge del 15 agosto 1867 che cosa si è fatto? Si fece ben altra cosa. Con quella legge non si fece altro se non se ordinare la conversione in rendita di tutto quel patrimonio che allora si trovava destinato a scopi religiosi. Sono quindi due cose assolutamente diverse l'una dall'altra, e vanno tenute assolutamente separate, perchè nella prima c'è la proprietà dello Stato e dei comuni, nella seconda c'è ben altro da dire.

Ora, io mi permetterei di domandare all'onorevole ministro proponente il bilancio e all'onorevole Commissione del bilancio: ma chi ha dato il diritto all'amministrazione del Fondo per il culto di tenere confuse queste due cose, di non separare questi due patrimoni, che appartengono ad enti diversi, che hanno natura diversa, che hanno scopo diverso? Ma chi le ha dato il diritto di confonderli perennemente nei bilanci? Io francamente non lo so, e mi permetto di chiamare su questo l'attenzione del Governo e della Commissione del bilancio, perchè parmi che la mia osservazione meriti qualche considerazione. Che cosa ne è venuto da questa confusione? Ne è avvenuto che il *deficit* di un patrimonio andò addosso all'altro, e quindi il depauperamento del patrimonio devoluto al Fondo per il culto dalla legge del 1866, patrimonio che è proprietà dello Stato, e che per un quarto è proprietà dei comuni.

Io ho voluto fare qualche indagine circa gli elementi necessari per formare la separazione di questi due patrimoni.

Non tedierò la Camera narrando i particolari dei miei studi e le cifre che mi passarono per le mani, ma credo di poter affermare questo, che il patrimonio delle corporazioni religiose, il patrimonio cioè dato al Fondo per il culto dalla legge del 1866, fatta la debita legale separazione tra esso e l'altro patrimonio, se non è in pareggio, ha certo un disavanzo assai limitato.

Se ciò fosse, se realmente, fatte le debite indagini, i debiti studi, venisse a constatarsi che di fatto il patrimonio delle corporazioni religiose regolari, che è proprietà dello Stato e dei comuni, è in pa-

reggio, ma qual'è la disposizione che si presenterebbe ovvia? A me pare che sia una sola ed è questa: di iscrivere sul bilancio dello Stato quella parte di pensioni che sono dallo Stato dovute, e passare allo Stato quella parte di rendita che sta negli scrigni del Fondo per il culto, e che è proprietà dello Stato.

Io non ho bisogno di notare alla Camera quali vantaggi verrebbero da una simile disposizione, che a me, francamente ripeto, pare ovvia e semplice. I vantaggi sono evidenti. Prima di tutto una grandissima semplificazione amministrativa; in secondo luogo un considerevole risparmio di spese di amministrazione, che si vanno di anno in anno aggravando; in terzo luogo una maggiore assicurazione ai pensionati, i quali certo non si lagneranno di vedere il loro credito iscritto sul bilancio dello Stato, anzichè sopra un bilancio come quello del Fondo del culto, che vive dell'elemosina dello Stato e che è in perpetuo disavanzo.

Infine un altro grande vantaggio: quello di porre a disposizione del Governo una discreta quantità di rendita già emessa, liberandolo dal bisogno di emetterne dell'altra per le occorrenze che tutti conosciamo.

Ma che cosa si oppone a questa disposizione? Vi è qualche cosa di diritto, qualche cosa di fatto che possa osteggiarla? Io non lo credo.

La legge del 1866 al suo articolo 35 ha dichiarato proprietà dello Stato per tre quarti e proprietà dei comuni per un quarto queste rendite; l'unica condizione in sostanza è che le pensioni siano pagate... (*Conversazioni ad alta voce al banco della Commissione*)

Dirò di più, che questa disposizione è già in vigore per i comuni della Sicilia fino dal 1867, perchè i comuni della Sicilia hanno il loro quarto di compartecipazione di questi beni. Epperò, se questa compartecipazione è data ai comuni della Sicilia fino dal 1867, ciò prova che spetta loro, e che può darsi agli altri comuni, può prendersela lo Stato, per cominciare a semplificare una condizione di cose che è abbastanza grave e complicata.

Non vi si oppone il fatto, imperocchè, sebbene il Fondo per il culto abbia molte questioni, molte pendenze, è certo però che tutto ciò che ha tratto al patrimonio proveniente al Fondo del culto dalla legge del 1866, oramai può dirsi liquidato; le pensioni sono stabilite, i diritti dei terzi sono accertati; che cosa quindi rimane?

Forse rimarrà qualche pendenza, lo credo, ma non sarebbe impossibile certo al demanio di prenderne ingerenza; ingerenza che del resto ha già per tante altre parti.

Vi è l'articolo 18 della legge delle guarentigie, il quale stabilisce che si debba fare una legge, per la sistemazione dell'amministrazione delle proprietà religiose. Ed io certo desidero che questa legge si faccia; sarebbe anzi tempo che già fosse fatta; ma non è punto necessario di aspettare questa legge per accogliere la disposizione che io metto avanti; poichè quell'articolo parla delle proprietà religiose, ed io parlo di proprietà dello Stato, e indubbiamente è un'altra cosa.

Tuttavia io comprendo benissimo, che il mio provvedimento non è cosa che possa farsi dall'oggi al domani; nè io verrò davanti alla Camera ed al Ministero a dirgli: fate immediatamente la disposizione di legge che io vi propongo; ma io credo che in sostanza sia quello il primo passo che bisogna fare, per arrivare una volta a porre assetto in questa grande faccenda del Fondo per il culto. E per fare tale primo passo, necessità evidente è quella di cominciare a separare i due patrimoni, separare ciò che fu illegalmente unito.

Quindi io, non volendo tediare più oltre la Camera, conchiudo il mio dire, rivolgendo al Governo ed alla Commissione del bilancio la preghiera, di voler vedere se non sia il caso di cominciare a stabilire che al bilancio definitivo del Fondo per il culto del 1880, sia allegato un quadro il quale presenti nettamente e legalmente distinti i due patrimoni del Fondo per il culto, quello derivatogli dalla legge del 1866 e quello che gli provenne dalla legge del 1867.

Io non presento alcun ordine del giorno per invocare questo provvedimento, perchè sono persuaso ch'esso sia talmente ragionevole, talmente fondato sulla necessità delle cose, che il Governo e la Commissione del bilancio non vorranno respingerlo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Grimaldi.

GRIMALDI. È la prima volta che viene sottoposto all'esame ed all'approvazione del Parlamento il bilancio del Fondo pel culto. È la prima volta che quest'amministrazione entra nell'orbita della vigilanza e del controllo parlamentare. Di ciò sia resa grazia agli onorevoli Magliani e Taiani che proposero al Parlamento il disegno di legge da tanto tempo atteso, ed invocato sovente dall'uno e dall'altro ramo del Parlamento; disegno col quale si dispose che dal 1880 in poi gli stati di prima previsione del Fondo pel culto dovessero essere sottoposti ed approvati dal Parlamento come i bilanci relativi a tutti gli altri servizi dello Stato.

La Commissione del bilancio, chiamata ad esaminare lo stato di prima previsione dell'amministrazione del Fondo pel culto, vide il bisogno di

riordinare quest'amministrazione; anzi esaminò financo se dovesse ad essa applicarsi il rimedio radicale della soppressione, o bastasse quello della semplice trasformazione. Le conclusioni a cui giustamente arriva la Commissione del bilancio e che sono scolpite in un ordine del giorno ch'essa sottopone all'approvazione della Camera non possono che essere divise da tutti coloro che, interessandosi della sorte di quest'amministrazione, vogliono avviarla a pronti e sicuri miglioramenti. Sicchè per parte mia non posso che associarmi a quell'ordine del giorno con cui si richiama l'attenzione del Ministero a curare quest'amministrazione che, dal momento in cui sorse fino ad oggi, per cause che sarebbe inutile e lungo enumerare, non procede bene; tanto che nello stesso bilancio vi è la prova delle sue affannose condizioni, inquantochè esso si chiude col disavanzo di oltre 4 milioni.

Nulla dirò dunque intorno a ciò, riserbando ogni apprezzamento all'epoca in cui il Ministero sarà nel caso di presentare quel formale disegno di legge a cui la Commissione del bilancio l'invita.

Però la presentazione del bilancio del Fondo del culto alla sanzione parlamentare importa la cessazione di una anomalia che finora esisteva fra quel bilancio e gli altri dello Stato. Ed io che dovetti preparare i bilanci, non potei a meno di darmene carico.

Finora si è verificato questo sconcio. Il bilancio del Fondo pel culto conteneva in entrata una partita di rendita di un milione e mezzo che il bilancio del Tesoro non portava in passivo. Viceversa il bilancio dello Stato portava in entrata la cifra di lire 480,000 per rimborso del Fondo pel culto per amministrazione del patrimonio mobiliare: cifra che poi nel bilancio passivo del Fondo pel culto non esisteva. E come conseguenza di quest'anomalia ne sorgeva una seconda, cioè che nei rispettivi stati definitivi il Fondo pel culto portava per arretrato a suo favore la enorme cifra di 15 milioni, della quale lo Stato non curava la iscrizione. E viceversa lo Stato nella situazione del Tesoro e nel bilancio definitivo metteva la cifra degli arretrati del rimborso del 5 per cento, di cui il bilancio del Fondo pel culto non si dava alcun carico. Finchè tutti questi stati non erano sottoposti contemporaneamente alla sanzione del Parlamento; finchè gli stati del tesoro e delle finanze erano sottoposti al Parlamento, ed il Fondo pel culto non lo era; quest'anomalia, di cui tante volte si parlò, non risaltava così da dovercisi provvedere prontamente.

Ma dal momento che per la legge 14 agosto l'uno e l'altro bilancio si presentano contemporaneamente, l'uno e l'altro debbono essere esercitati colla sanzione parlamentare; era evidente che essi dovessero fra loro coordinarsi e armonizzarsi in modo che tutti dicessero la stessa cosa. Sarebbe stato ingiusto infatti che il Parlamento contemporaneamente approvasse il bilancio del Fondo pel culto con una cifra a credito che poi nel bilancio del tesoro non fosse a debito, e viceversa. Io ebbi il compito di risolvere queste questioni; ma le dispute sulle cifre si riportavano a questioni gravissime di merito; e bisognava risolvere queste, per regolarizzare poi, come era naturale, le somme da iscriversi in bilancio.

Le questioni che esistevano tra l'amministrazione finanziaria e quella del Fondo pel culto erano due; l'una cioè relativa al rimborso del 5 per cento per l'amministrazione del patrimonio mobiliare, rimborso a cui credeva l'amministrazione delle finanze avere diritto. L'altra era relativa alla rendita da iscriversi a beneficio del Fondo per il culto in corrispettivo dei beni passati al demanio a norma delle varie leggi eversive del patrimonio ecclesiastico.

In quanto alla prima questione, un parere del Consiglio di Stato favorevole all'amministrazione del Fondo per il culto, aveva ritenuto non competere allo Stato alcun rimborso per amministrazione del patrimonio mobiliare; inquantochè la legge del 1867 dava il rimborso del 5 per cento esclusivamente per il patrimonio immobiliare. Il parere di una Commissione governativa, che aveva avuto il mandato d'esaminare le diverse quistioni pendenti fra le due amministrazioni, era in senso perfettamente contrario.

Naturalmente in questa discordanza d'opinioni la quistione vertente fra le due amministrazioni si trascinò per lungo tempo; ma in un modo tutto accademico, tutto teorico e con una discrepanza effettiva di bilancio.

Dovendola risolvere, di accordo col mio collega il ministro guardasigilli, credemmo trovare un temperamento giusto (ed ora lo posso dire, perchè approvato dalla Commissione generale del bilancio).

Il temperamento era questo. Si disse: l'amministrazione delle finanze non ha diritto di avere rimborso per l'amministrazione del patrimonio mobiliare competente al Fondo pel culto; inquantochè il Fondo pel culto nel suo bilancio segna pure delle somme per questa amministrazione; ma però, poichè la finanza vi contribuisce per sua parte, fino al limite che fu equamente ritenuto dell'1 per cento, così la somma di lire 480 mila deve ridursi nei due bilanci dell'entrata, e del Fondo pel culto, a lire 140 mila.

Più grave era la seconda questione. Per le leggi eversive dell'Asse ecclesiastico, i beni passano in

proprietà del demanio, che si occupa di venderli, e contemporaneamente deve iscrivere a beneficio del Fondo per il culto una rendita sul Gran Libro, rendita che serve a quell'amministrazione per corrispondere agli oneri che colla legge stessa vennero messi a suo carico.

Ma qual era questa rendita? Il Fondo per il culto pretendeva annualmente la somma di un milione e mezzo. Dovetti quindi occuparmi di questa liquidazione; ed i risultati furono che il credito del Fondo per il culto potevasi, e dovevasi limitare a sole lire 830 mila. E perciò iscrissi in passivo nel bilancio del Tesoro, ed in attivo nel bilancio del Fondo per il culto, la rendita di lire 830,000.

Non dirò alla Camera, perchè non è il luogo, nè il tempo, le diverse censure, le diverse accuse che mi furono mosse quando esaminai, e risolvetti queste due questioni nel modo che a me parve più equo e più giusto; dirò soltanto che, siccome le buone cause hanno tutto da guadagnare col tempo, massime quando sono sottoposte a giudici imparziali ed intelligenti, come gli egregi membri della Commissione del bilancio, così tutte le accuse finirono con un voto unanime della Commissione del bilancio che approvò le mie iscrizioni. Ed oggi appunto è sottoposta alla Camera l'approvazione sia dell'una che dell'altra partita, sia delle lire 140 mila, sia delle lire 830 mila. Anzi non potei celare un senso di dolorosa sorpresa quando dapprincipio aveva visto l'egregio mio successore, l'onorevole ministro delle finanze, che nella sua nota di variazioni aveva proposta la soppressione della cifra di lire 830 mila; unicamente perchè, credo, avesse bisogno di esaminare se giusta o no era la liquidazione che io aveva fatta. Ma ebbi a compiacermi subito quando vidi lo stesso onorevole ministro, con una seconda nota sottomessa alla Commissione del bilancio (e che ora si vede come allegato alla relazione dell' egregio collega, l' onorevole Melchiorre), chiedere alla Commissione del bilancio la iscrizione della cifra di lire 830 mila.

Ma le questioni non finiscono qui; ve ne sono talune relative ai residui, ai quali accennava l'onorevole Plebano. Ma, naturalmente, queste questioni dei residui vanno rimandate al bilancio definitivo e nel bilancio definitivo certamente saranno regolarizzate le partite degli arretrati, come oggi, in occasione del bilancio di competenza, sono regolarizzate quelle partite delle quali ho avuto l'onore di farvi l'esposizione. Solamente occorre che il Parlamento prenda nota di uno stato di cose abbastanza antico ed abbastanza grave, perchè non debba sfuggire al suo esame ed alla sua attenzione.

Il Fondo pel culto è un'amministrazione autonoma, succeduta ad un'altra amministrazione egualmente autonoma, qual'era la Cassa ecclesiastica, che ebbe vita nel regno subalpino con legge del 29 maggio 1855.

Però ereditò il Fondo pel culto degli oneri e dei vantaggi dall' amministrazione precedente; e ne ereditò egualmente le cattive condizioni. La Cassa ecclesiastica, appena istituita, e prima di funzionare, dovette ricorrere ad anticipazioni del Tesoro per poter corrispondere agli oneri posti a suo carico dalla legge del 1855. E qui mi permetto di notare che gli oneri messi a carico della Cassa ecclesiastica erano di due generi.

Vi erano oneri propri, ed oneri di supplimento, poichè si diceva che la Cassa ecclesiastica coll' avanzo delle sue rendite, ove mai avanzo vi fosse, dovesse corrispondere le spese di congrue e supplementi di congrue ai parroci, le somme necessarie al clero di Sardegna, e quelle pel miglioramento dei parroci aventi una rendita inferiore a lire mille. Sarebbe lungo e forse inutile nell'attualità il richiamare la discussione che ebbe luogo nel Parlamento subalpino quando si diede vita a quest'ente nuovo sulle rovine degli enti ecclesiastici che con quella legge si sopprimevano. Solamente ricordo che nella discussione che si fece, si esposero tutte le ragioni d'ordine politico, d'ordine giuridico e d'ordine finanziario per le quali all'amministrazione del patrimonio ecclesiastico che aveva una destinazione speciale, si credette dare una speciale amministrazione. Fu ritenuta questa, come era di fatto, un'idea di progresso; poichè non si volle quel patrimonio confondere col resto del patrimonio dello Stato. Queste ragioni molto più esisterebbero riguardo al Fondo per il culto; in quanto che il patrimonio del Fondo per il culto, quando tutte le operazioni saranno liquidate, dovrà andare per tre quarti a favore dello Stato, e per un quarto a beneficio dei comuni. Sicchè si pensi come si voglia sulla morte o sulla vita di quest'ente autonomo, sulla sua soppressione o sulla sua trasformazione; certo è che esso deve venire amministrato separatamente, pei diritti speciali che vi hanno i comuni, mentre tutto il resto del patrimonio dello Stato è sua proprietà esclusiva, di cui esso non deve certo dare conto ad altri enti.

Il patrimonio del Fondo per il culto dovrà un giorno essere ereditato in parte dai comuni; quindi v'ha il bisogno di un'amministrazione che renda conto di tutti i suoi atti non solo allo Stato, ma anche ai comuni per quel tanto che loro spetta.

E l'onorevole Plebano, in proposito, sulla separazione dei patrimoni richiamava l'attenzione della Camera; ma mi permetta di notare che tanto era giusta la sua idea, che si è già attuata nell'am-

ministrazione del Fondo pel culto. Non risulta dal bilancio, ma è un fatto assicurato, che la separazione dei patrimoni nell'amministrazione del Fondo pel culto esiste; e spero che l'onorevole ministro, rispondendo all'onorevole Plebano, confermerà quello che io ora ho l'onore di esporre alla Camera. La separazione esiste, come risulta evidentemente da una elaborata relazione del nostro egregio collega l'onorevole Merzario; nella quale si fa vedere come l'amministrazione del Fondo pel culto tenga in evidenza e distinti i diversi patrimoni, a seconda della destinazione che ciascuno di essi deve avere a norma delle leggi che hanno istituito questa amministrazione autonoma.

Ma tornando al punto di partenza, debbo dire che l'amministrazione della Cassa ecclesiastica ebbe prontamente bisogno, appena nacque, dei soccorsi del Governo; e vi furono tre leggi, l'una del 1856, l'altra del 1857 e la terza del 1858, colle quali si votarono dei prestiti a favore di quest'amministrazione, prestiti d'indole puramente gratuita, prestiti ammontanti ad oltre 2 milioni.

Ma i prestiti non bastarono e fu necessario ricorrere anche alle anticipazioni. Infatti il Tesoro, senza alcuna autorizzazione legislativa, credendo trattarsi di somme prontamente riscuotibili da quella amministrazione, anticipò ad essa la somma di lire 881,542 07 che tuttora figura fra i crediti del Tesoro, giammai stata pagata. Cosicchè tra prestiti e anticipazioni la Cassa ecclesiastica ebbe dallo Stato la somma di oltre tre milioni di lire, e così potè andare avanti. Una vita non dissimile ha avuto ed ha il Fondo per il culto.

Il Fondo pel culto ha vissuto, inquantochè il Tesoro dello Stato ha esercitato la sua amministrazione; ha riscosso tutto il suo attivo e pagato tutti i suoi oneri; ha anticipato delle somme che ammontano ora a 23 milioni di lire.

A queste anticipazioni si rannoda quanto disse l'egregio collega Plebano, quando ricordò la diminuzione del patrimonio; poichè queste anticipazioni nel 1873 erano arrivate all'enorme cifra di 44 milioni di lire; ed allora l'onorevole Minghetti ricorse all'espediente di vendere una cartella di rendita, espediente il quale, con una lucida relazione dell'onorevole Magliani che allora riferiva in nome della Commissione di vigilanza, fu tollerato, ma non ammesso, in quanto che si disse che non è il miglior mezzo di amministrare un patrimonio quello di distruggerlo; e che per mantenere l'amministrazione del Fondo pel culto si doveva ricorrere a tutti quei mezzi per i quali la vita di questo ente potesse alimentarsi *ex se*, con mezzi propri, non già con diminuzione di patrimonio, la qual cosa infine produce un danno allo Stato ed un danno ai comuni. Ciò nonostante, una seconda operazione di questo genere fu anche compiuta sotto l'amministrazione Depretis nel 1876. Con tali due operazioni naturalmente il bilancio del Fondo pel culto si venne ad assottigliare, ed il suo patrimonio diminuì della cifra indicata dall'onorevole Plebano di 82 milioni.

Eppure ciò non ostante noi ci troveremmo oggi per la terza volta nel caso, ove volessimo reintegrare lo Stato nei crediti che esso ha, di ricorrere a questo espediente dell'alienazione del patrimonio, espediente che veggo stigmatizzato con vivaci colori nella relazione della Commissione generale del bilancio, dell'egregio collega Melchiorre.

Dunque, o signori, nell'attualità siamo in questa condizione, di un ente il quale ha un debito verso il Tesoro dello Stato di 23 milioni, e presenta nel suo bilancio un disavanzo di 4 milioni e mezzo. Bastano queste due sole cose, senza aggiungervi altro, perchè questo ente meriti tutta l'attenzione e la cura del Parlamento e del Ministero, perchè esso si metta in condizioni tali da potere vivere.

Io non posso fare a meno, in aggiunta delle osservazioni fatte dall'onorevole Plebano, di farne altre due. Voi avete nel bilancio del Fondo pel culto un'entrata segnata nella cifra di lire 11,800,000 per censi, canoni e livelli; e qui ricordo alla Camera quello che essa sa meglio di me, che il patrimonio mobiliare colla legge del 1877 fu attribuito per intero al Fondo pel culto. Or bene, se il ministro delle finanze, come chiede la Commissione del bilancio, presenterà alla Camera lo stato effettivo di questi censi, canoni e livelli che costituiscono una gran parte del patrimonio del Fondo pel culto, la Camera troverà che molti di questi censi disgraziatamente dovranno essere annullati completamente, poichè si tratta di partite inesigibili.

Le lire 11,800,000 esprimono la situazione nominale dei censi e canoni che competono al Fondo pel culto, ma non la situazione reale; inquantochè molti di questi censi debbono annullarsi perchè per alcuni non si conosce perfino il nome del debitore, per altri non si conoscono i fondi onnossi ai censi, e per altri ancora si è verificata la prescrizione a pro dei debitori.

Questa è la condizione di una partita così grossa che costituisce un introito del Fondo pel culto; ma, naturalmente, quando questo particolare esame verrà, quando si farà una discussione plenaria su questa amministrazione, vedrà il Parlamento quali rimedi dovrà usare perchè l'istessa amministrazione possa avere una vita propria, possa funzionare e non debba finire coll'essere a carico dello Stato, mentre fu creata coll'obbiettivo di recargli un vantaggio.

Ma una seconda riflessione mi permetto di fare sul bilancio del Fondo pel culto, ed è precisamente sul capitolo 11. Nel capitolo 11 è detto così: *Rendite e crediti di dubbia riscossione* (articolo 669 del regolamento di contabilità generale), e che cosa trovate? Nessuna cifra; ma l'iscrizione *per memoria*.

Ora è naturale che il ministro delle finanze dovrà, quando si farà la discussione, presentare il quadro di queste rendite, di questi crediti battezzati *di dubbia riscossione*, e che tali disgraziatamente sono, e mettere una cifra precisa, che non sarà quella che risulterà dalle carte, ma dovrà esser quella che risulterà da un esame diligente e imparziale dei proventi diversi. Comprendo che si dirà che il bilancio del Fondo pel culto che ora è sottoposto alla sanzione del Parlamento fu da me presentato; e che quindi le mie osservazioni cadrebbero sul bilancio da me stesso fatto.

Ma faccio notare che il 15 settembre 1879, quando doveva per legge presentare il bilancio, naturalmente non poteva avere il tempo di fare tutte quelle osservazioni, che poi ha fatto la Commissione del bilancio, e che io stesso avrei alla Commissione medesima sottoposto perchè si facesse la luce completa sui cespiti diversi che compongono l'amministrazione del Fondo pel culto. Ma un'altra cosa, su cui debbo richiamare l'attenzione del Ministero, della Commissione del bilancio e della Camera, e che è di ben più grave importanza, è quella che si riferisce all'articolo 21 *bis*. Vi ho già accennato che il tesoro dello Stato anticipò al Fondo pel culto la cifra di circa 23 milioni di lire. Le anticipazioni fatte dal Tesoro al Fondo pel culto sono state sempre gratuite sotto tutte le amministrazioni; e la ragione di questa gratuità, per quanto mi è lecito riandare i fatti passati, credo che sia stata doppia. La prima ragione è...

LA PORTA. Chiedo di parlare.

GRIMALDI.. che caricando il Fondo pel culto degli interessi su queste anticipazioni, si sarebbero accresciute le difficoltà di quest'amministrazione, ed aumentati gli annuali disavanzi. La seconda ragione io credo di trovarla in questo, che tra l'amministrazione delle finanze e quella del Fondo pel culto vi fu sempre pendente una liquidazione del dare ed avere, vi fu sempre completa ignoranza delle cause di credito e debito reciproco. Ecco perchè si tollerò sempre che si facessero queste anticipazioni gratuite, le quali si sarebbero regolarizzate a liquidazione completa.

D'altronde il Parlamento nelle diverse situazioni del Tesoro e nei conti consuntivi ha presa cognizione delle anticipazioni gratuite, e nulla avendo osservato in contrario, ha implicitamente ammesso il sistema. Dunque nel bilancio pel Fondo del culto io non poteva iscrivere alcuna cifra per interessi sulle anticipazioni. Ma ben rammento che, chiamato in seno della Sotto-Commissione del bilancio per le finanze e pel tesoro, fui interpellato se credevo conveniente di scrivere a carico del Fondo pel culto gli interessi su queste anticipazioni; se doveva cessare quel sistema di concessioni gratuite che finora si era seguito. Ed io non esitai a dichiarare che riconoscevo, come riconosco, il debito del Fondo pel culto di corrispondere gli interessi, i quali sono pel Tesoro il correspettivo delle somme che esso si procura per mezzo delle anticipazioni statutarie, o dei buoni del Tesoro. Sicchè io sono pienamente d'accordo colla Commissione del bilancio, riconoscendole il diritto di istituire un capitolo nuovo per interessi del debito verso la tesoreria dello Stato per anticipazioni fatte e da farsi. La discrepanza soltanto è sulla cifra; in quanto che la Commissione del bilancio si è limitata a fare questo ragionamento: la somma è 23 milioni; gli interessi su questa somma al 4 per cento, media dei Buoni del Tesoro, è di 900 e tante mila lire; dunque si iscriva questa cifra a carico del Fondo pel culto.

Ma, buon Dio! Se il Fondo pel culto alla sua volta ha dei diritti di credito verso il Tesoro dello Stato, l'interesse voi lo dovete caricare sulla residua parte, sulla differenza, ma non su tutto il credito, il quale in buona parte cesserà coi crediti che vanta il Fondo pel culto.

E questo che io dico non è un'ipotesi; poichè se fosse un'ipotesi, non meriterebbe la minima attenzione. La pretesa di un credito non si può compensare con un debito certo; e naturalmente ricorderei qui quel che è scritto nel Codice, che i crediti e i debiti si compensano quando sono certi e liquidi; fuori di lì, non mai. Ma i crediti del Fondo pel culto sono poi davvero incerti e illiquidi in modo da non potersi valutare in linea di compensazione? Io credo di no, o signori; le ragioni di credito del Fondo per il culto verso l'amministrazione dello Stato sono due; l'una consiste negli arretrati della rendita di 830 mila lire, perchè le leggi eversive dell'Asse ecclesiastico stabiliscono che il demanio, prendendo possesso dei beni, dal giorno della presa di possesso deve iscrivere la rendita a favore del Fondo per il culto, e poichè questa rendita non fu mai iscritta tranne che la prima volta nel bilancio del 1880, è giusto che il Fondo per il culto si avvantaggi di quei tali arretrati di credito corrispondenti alle date delle rispettive prese di possesso.

Comprendo, o signori, che questa liquidazione non si può fare in un bilancio di competenza, ma

deve essere fatta nel bilancio definitivo, e questa certamente sarà l'opposizione che mi verrà fatta dall'egregio onorevole ministro delle finanze; ma il farsi oggi, o da qui a tre mesi, non toglie la ragione creditoria del Fondo per il culto, e quando voi gli avete messo tutto il debito di 900,000 lire a carico sul bilancio di competenza, come farete poi a detrarre quella parte che nel bilancio definitivo converrete doversi iscrivere per arretrati a favore del Fondo per il culto?

Ma io vi dico: la liquidazione è fatta; io mi ricordo, e lo ricordo all'egregio ministro delle finanze, che certo non potrà smentirmi, e che potrà compiere il suo lavoro con quella maggior competenza che ha nelle materie finanziarie, che quando io ho dovuto, nel bilancio del Fondo per il culto, iscrivere la rendita di lire 830,000, ho fatto la liquidazione anche degli arretrati di tutti questi crediti, secondo le date delle rispettive prese di possesso per ciascun fondo, per ciascun cespite, come era ben naturale; e questa liquidazione veniva ad ascendere ad oltre quattro milioni e mezzo. Io mi diedi cura di comunicarla alla direzione del Fondo per il culto per giudicare delle ragioni che essa poteva eccepire, e la direzione del Fondo per il culto trovò che il suo credito invece di essere di quattro milioni e mezzo era di nove o dieci.

Da tutti questi dati, un uomo esperto come è il ministro delle finanze, vedrà quale è la cifra reale di questo credito. Dunque la ragione del credito è certa, ed è riconosciuta anche dalla Commissione del bilancio quando iscrive le 830,000 lire; e le 830,000 lire debbono avere gli arretrati. Quindi questi arretrati vanno in compenso di parte degli arretrati di anticipazioni. Non bisogna dissimulare che non si tratta di debiti fatti adesso; questi milioni su cui la Commissione del bilancio stabilisce gli interessi a carico del Fondo per il culto sono anticipazioni fatte negli anni decorsi; dunque il credito del Fondo per il culto per gli anni decorsi è un compenso, è un correspettivo di questo credito dello Stato. L'uno e l'altro si compensano per la corrispondente quantità, e sul residuo debito, che ha indubitatamente il Fondo del culto verso il Tesoro, è giusto iscrivere un interesse. Ma io vi accennava che vi è una seconda ragione di credito del Fondo per il culto, ed è un credito che si riferisce nientemeno che all'amministrazione della Cassa ecclesiastica.

Siccome, colla legge del 1855, alla Cassa ecclesiastica si posero dei pesi da soddisfare cogli avanzi delle sue rendite, così l'amministrazione della Cassa ecclesiastica, non avendo sopravanzi, ed avendo soddisfatto intanto i pesi imposti a suo carico, chiese sempre allo Stato la cifra di 9 milioni come arretrato, ed il Governo non liquidò mai questa partita, che è una di quelle che dovrà definirsi e liquidarsi nel bilancio definitivo, insieme a tutte le altre questioni che interessano l'amministrazione del Fondo per il culto. Fino dal 1860 si fece discussione su ciò, e nel Parlamento, e nell'esame delle situazioni di conti che interessavano quest'amministrazione. Mi ricordo che fino nell'agosto ed ottobre 1860, e nel gennaio 1861, il ministro Cassinis, che era anche un valentissimo giureconsulto, dichiarava: « il debito verso il clero di Sardegna continua ad essere essenzialmente a carico dello Stato, quando gli ordinari mezzi disponibili dell'amministrazione della Cassa ecclesiastica non sono sufficienti a farvi fronte. » Esaminate, signori, tutte le relazioni, tutte, che dal 1860 in poi si sono fatte dalle Commissioni di vigilanza che, come sapete, si compongono di membri dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento, e in tutte le relazioni troverete accennato questo credito del Fondo per il culto verso le finanze dello Stato. Ed è pregio dell'opera additare, fra queste relazioni, una del 1875, redatta dall'onorevole ministro Magliani, colla sua solita lucidezza, colla sua solita semplicità e chiarezza di dettato. In questa relazione si fa l'esame dei residui attivi e passivi del Fondo per il culto, e i primi comprendevano, fra le altre, la cifra dei 9 milioni.

E nella relazione dell'onorevole Magliani era detto precisamente così: « Alla fine dell'anno 1871 i resti attivi figuravano in lire 63,083,956 62, e i passivi in lire 16,354,619 64; onde un avanzo di oltre 46 milioni più che sufficiente a saldare il debito di cassa, e tale da far bene augurare delle future sorti finanziarie dell'amministrazione. »

E lo stesso relatore Magliani nello esprimere le somme che componevano i 68 milioni di residui attivi, diceva: « la somma dei suddetti 68 milioni si compone delle seguenti parti: 1° rendita pubblica; 2° prodotti di beni stabili; 3° crediti arretrati per censi, canoni e livelli; 4° quote di concorso; 5° proventi diversi; 6° finalmente lire 9,469,117 19 per crediti contro l'amministrazione delle finanze, per somministrazioni fatte dalla Cassa ecclesiastica di Torino al clero di Sardegna.

« Tali sono, ed in tal modo si compongono i residui attivi dell'esercizio 1873 cumulati a quelli degli esercizi anteriori. »

Dunque, o signori, se un'amministrazione vi presenta i titoli che sorreggono questo suo credito di 9 milioni, se tutti i diversi relatori lo hanno riconosciuto, come si fa ora a non tenerne conto, ed a caricare sulle sue spalle il peso di 990,000 lire d'interessi sulle anticipazioni fatte a suo favore, senza

por mente ai crediti che quest'amministrazione vanta, e per arretrati sulla rendita e per avanzi dalla Cassa ecclesiastica in 9 milioni?

Nè ciò basta, io non ho bisogno di ricordare all'egregio ministro delle finanze quanto egli stesso diceva in una recente solenne discussione avvenuta in Senato, quando si presentavano tutte le ragioni in sostegno dell'amministrazione del Fondo del culto. Il ministro delle finanze diceva allora: « Non ignoro che il Fondo per il culto, pretende il rimborso di un credito di 9 milioni per congrue pagate ai parroci di Sardegna fino dal 1859; ma ad ogni modo si tratta di rapporti di *dare* e di *avere* fra le due amministrazioni, rapporti dai quali emerge chiaramente, ed in qualunque ipotesi, una residuale ragione creditoria dell'erario dello Stato verso l'amministrazione del Fondo per il culto, la quale potrà alla fine pagare, e certamente pagherà, i suoi debiti. »

Io non faccio che sottoscrivere a queste parole dette dall'onorevole ministro delle finanze, e non posso che richiamarlo ad esse. Ma se vi sono rapporti di *dare* e di *avere* fra le due amministrazioni, come volete ritenere l'una fino da ora debitrice dell'altra, e caricarla degli interessi corrispondenti; quando domani, di qui a tre mesi, voi dovrete dichiararla creditrice?

A me sembra più logico, o signori, di iscrivere il titolo della spesa, che fino da principio io ho dichiarato di riconoscere abbastanza giustificata, ma iscrivere il capitolo *per memoria*; poi nel bilancio definitivo quando tutte le partite di *dare* e di *avere* fra le due amministrazioni sieno appurate, allora mettere quella cifra che risulterà dal residuale debito che resterà certamente a carico del Fondo del culto verso le finanze dello Stato.

Nè mi si opponga che ove si volesse prendere questo sistema dell'iscrizione per memoria, dovrebbe applicarsi anche alla rendita di lire 830,000; poichè bisogna pur notare questa differenza; la rendita di lire 830,000 fu da me iscritta, ed ora è approvata dalla Commissione generale del bilancio in esecuzione delle diverse leggi 1862, 1863, 1867 e 1873, perchè quelle leggi imponevano al demanio di prendere possesso, di vendere i beni, ed immediatamente dare al Fondo per il culto, in rendita, il correspettivo dei beni medesimi. Se questa operazione non si era fatta per tanto tempo, si trattava di un debito ritardato; ma a questo debito ritardato si doveva un bel giorno soddisfare, e vi fu adempiuto con l'iscrizione in bilancio.

Dunque le lire 830,000, sono nè più nè meno che l'adempimento di un debito, nascente dalla legge; mentre che lo stabilire un onere sulle anticipazioni finora gratuite, è nelle facoltà del ministro di proporre, della Commissione del bilancio di accettare, e della Camera di sanzionare; ma certo non si può ammettere, senza guardare tutti gli antecedenti, tutte le respettive ragioni di debito e credito, che esistono fra le due amministrazioni.

Signori, dopo quanto ho avuto l'onore di dire, a me non resta che finire così:

Primo: augurarmi che il ministro delle finanze ed il ministro guardasigilli (che è chiamato più specialmente a tutelare questa povera e derelitta amministrazione del Fondo pel culto, che riceve continuamente tanti colpi) che i due ministri dunque d'accordo fra loro, vogliano aver cura di essa che ha tanti oneri da soddisfare, ed ha tanto pochi mezzi e tanto poche risorse a sua disposizione. Mi auguro che nel lavoro, a cui saggiamente la Commissione del bilancio li ha richiamati, vogliano una volta per sempre definire tutte le questioni pendenti, e mettere l'amministrazione del Fondo per il culto in grado di poter funzionare e, coi propri mezzi, far fronte ai propri oneri.

In secondo luogo, io non faccio nessuna proposta precisa sopra il capitolo 21 *bis* perchè ho paura che un fato avverso all'autore, possa far naufragare la mia proposta; io dunque non la faccio, e mi limito ad adempire un dovere ed a dichiarare alla Camera, che oggi approvando l'articolo 21 *bis* sconosce una regola elementare di ragione civile, una regola elementare di ragione sociale, che i crediti e i debiti si compensano fino alla loro rispettiva quantità; e che non v'è credito se non quando, fatti i conti, a carico dell'una delle due parti risulta una differenza.

Su questa sola differenza può il Parlamento imporre dei pesi; su questa sola differenza può aver vigore l'articolo 21 *bis*. Perciò io mi auguro, che senza fare alcuna proposta, voglia la Commissione generale del bilancio, voglia il ministro conchiudere che, come sono state rimandate tutte le questioni al bilancio definitivo, debba rimandarsi anche quella relativa all'articolo 21 *bis*, restando il capitolo semplicemente iscritto *per memoria*.

La Commissione del bilancio, e per essa il suo relatore, che hanno avuto tanta cura, tanto interesse nell'amministrazione del Fondo pel culto, che hanno esaminato con tanta diligenza tutte le partite che per la prima volta venivano in esame; diligenza tanto più commendevole inquantochè non vi erano antecedenti parlamentari; quella stessa Commissione del bilancio voglia andare un po' più oltre, e seguendo le sue stesse premesse, voglia sanzionare quelle conseguenze che dalle premesse stesse logicamente derivano. (*Bravo! Benissimo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Toaldi.

TOALDI. Veramente dopo il discorso dell'onorevole Grimaldi non mi resterebbe che dire per destare l'interesse della Camera. È un discorso così forbito!

Io peraltro leggo nella relazione dell'onorevole Melchiorre:

« Non è qui il luogo d'indagare quanto sia esteso e profondo il deplorato disquilibrio di questo istituto, che consuma annualmente quasi la terza parte delle rendite per le spese di amministrazione, liti, contratti, contribuzioni, e tasse, e per quelle dette patrimoniali; nè di approfondire la ricerca delle cause produttrici le quali sono varie, molteplici e complesse, connettendosi con vicende e fatti oscuri, sui quali sinora indarno si è invocata la luce. »

Queste parole se fossero venute fuori a mente riscaldata, nella vivacità del dialogo, le avrei lasciate passare; ma da un egregio cittadino, da un esperto giureconsulto, da un membro della Commissione del bilancio io non posso accettare simili frasi scritte, poichè destano nell'animo mio una seria apprensione che sono sicuro vien divisa con altri; tanto più che hanno una certa analogia a disordini scoperti recentemente in Roma in un'amministrazione congenere.

Io di questa catasta poi del Fondo pel culto mi sono formato un'idea semplicissima che mi fa strada facile a ritrovare la ragione dei disordini. La indico.

Il Governo tenendosi alla stima delle schede di denuncia ha valutato i beni ecclesiastici a 500 milioni di capitale e trasformandone la sostanza in rendita relativa ha voluto assegnare al Fondo per il culto 25 milioni di rendita annua allo scopo di sbarazzarsi dei servizi passivi degli enti ecclesiastici soppressi; di pagare le pensioni vitalizie; di sopperire agli oneri di culto che aveva lo Stato; per soddisfare alla congrua dei parroci e per liberare i bilanci provinciali e comunali dalle spese di culto.

Con questi 25 milioni io mi sono formato un'idea che si dovessero pagare 30 milioni all'anno; e questo mi spiega come il Fondo pel culto abbia dovuto ogni anno andare avanti nel debito.

L'onorevole relatore ha citato anche due rispettabilissimi nomi. L'onorevole Merzario che è stato autore di una diligentissima relazione fatta per la Commissione generale del bilancio, e il commendatore Grimaldi direttore generale del Fondo per il culto. Io ho letto la relazione dell'onorevole Merzario e gli scritti di quell'egregio direttore che è il commendatore Grimaldi. Mi sono convinto che per iscoprire questi fatti oscuri, queste vicende incerte, non occorre che far questa domanda: ebbe 25 milioni? Doveva spendere 30 milioni all'anno? Il debito è giustificato? Come sta?

Gli archivi sono aperti e la Commissione del bilancio non manca di mezzi per verificare la cosa. Esso non può lasciare sotto questo incubo la Camera senza dare nna spiegazione. Prego l'onorevole relatore di dirmi qualche cosa in proposito. (Bravo! *a destra*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole La Porta.

LA PORTA. L'onorevole relatore risponderà a suo tempo per la parte che specialmente riguarda l'amministrazione del Fondo pel culto, i capitoli strettamente e specialmente del suo bilancio, le questioni attinenti all'ordine del giorno presentato dalla Giunta generale. Io ho domandato di parlare come presidente della Sotto-Commissione di finanza per quella parte della questione che si riverbera e sul bilancio di entrata e sul bilancio del Tesoro.

È bene che la Camera sappia come procedettero i lavori della Giunta generale per questa parte finanziaria della questione.

Il bilancio presentato dall'onorevole Grimaldi offriva queste variazioni. Un aumento di spesa per iscrizione di 830,000 lire di rendita a favore del Fondo del culto, ed una diminuzione di entrata nel bilancio dello Stato di 340,000 lire. Allora la Giunta generale domandò le spiegazioni opportune per la riduzione dell'entrata e per l'aumento della spesa.

Non esito a dichiarare, come d'altronde dalla relazione dell'egregio relatore della Commissione la Camera ha potuto rilevare, che per la parte della riduzione del capitolo 52 del bilancio dell'entrata, *Rimborsi, spese, ecc.*, tanto l'onorevole Magliani, quanto la Giunta generale del bilancio, riconobbero che fu giustificata la riduzione. Ed a questo proposito dichiaro, che la prima volta che questo bilancio si presentò alla Giunta generale, il primo pensiero della Giunta fu di stralciare quanto più era possibile delle questioni confuse, controverse, che davano luogo a mille interpretazioni, e che spargevano tanti punti neri sulla situazione finanziaria dello Stato. Essa trovò giustificata la riduzione dell'entrata e l'accettò; diversamente avvenne per l'iscrizione di 830,000 lire di rendita a carico del bilancio del Tesoro.

La Giunta generale, esaminando le leggi eversive del patrimonio ecclesiastico, quelle del 1866 e del 1867, trovò che non si poteva iscrivere una rendita a carico dello Stato in favore del Fondo del culto, senza che la liquidazione fosse stata approvata dalla Commissione centrale del sindacato, e tradotta in decreto reale registrato alla Corte dei conti. E fu allora che deliberò di chiedere all'onorevole mini-

stro delle finanze e del tesoro, di volersi conformare alle leggi dello Stato, e fu il 18 novembre. Lo dico ad elogio dell'onorevole Grimaldi, il 18 novembre, la vigilia del giorno in cui egli diede le sue dimissioni l'onorevole ex-ministro fu sollecito a convocare ed a presiedere la Commissione centrale di sindacato, in omaggio alle deliberazioni della Giunta generale, e fece approvare la liquidazione provvisoria, la cui conclusione era la iscrizione delle 830 mila lire. Non arrivò a fare il decreto reale. Succeduto l'onorevole Magliani, nella sua nota di variazioni cancellò le 830 mila lire, ma ne addusse la ragione: disse che non era ancora esaminata bene la liquidazione; che mancava il decreto reale, e che infine vi erano dei conti correnti allo scoperto tra lo Stato e il Fondo del culto. Ciò determinò la Giunta a chiedere le più ampie spiegazioni al ministro delle finanze per conoscere quale fosse la condizione di questi conti correnti allo scoperto. Non mai la questione si era presentata alla Giunta generale, non mai si è discussa questa questione alla Camera. È bene che la Camera lo conosca. Non si tratta, o signori, di fare degli appunti all'amministrazione, si tratta di tracciare una breve storia sulla condizione dei rapporti passati tra lo Stato ed il Fondo per il culto ed al fine di rendere regolare e conforme alla legge la situazione presente delle cose.

Siccome le leggi che istituirono il Fondo del culto previdero che, di fronte alle rendite che man mano fossero andate a favore di quest'ente, vi sarebbero dei pesi liquidi che si dovrebbero pagare, previdero dei disavanzi ai quali dovrebbesi far fronte dall'amministrazione del Fondo per il culto, così autorizzarono quest'amministrazione a fare dei prestiti, a prendere dei provvedimenti per far fronte ai suoi disavanzi.

Però il Governo di allora pensò di fare delle sovvenzioni di tesoreria. E queste sovvenzioni arrivarono a somme molto enormi; arrivarono fino a 46 o 48 milioni una volta. (*Sensazione*) E fu allora che i ministri di quel tempo pensarono di alienare una parte della rendita del Fondo per il culto onde pagare il credito che aveva lo Stato.

La Giunta generale del bilancio, di fronte a questa storia, la quale si conchiude con un conto corrente allo scoperto di 26 milioni a credito del Tesoro e a debito del Fondo pel culto nell'attualità, si domandò: ma in forza di qual legge il Tesoro dello Stato poteva fare delle anticipazioni gratuite ad un ente che non fa parte dell'amministrazione dello Stato? Non era regolare. Come si potevano fare delle sovvenzioni allo scoperto? La tesoreria come poteva farle? Allora si disse: quello che è stato, è stato, nel senso della regolarità; ma, nel senso degli interessi dello Stato, bisogna regolarizzare il conto degl'interessi.

E, siccome siamo in bilancio di competenza, chiese al Governo, ed il Governo acconsentì, che, ammettendo le 830 mila lire di rendita sul passivo del bilancio dello Stato, dall'altro lato si caricasse il bilancio del Fondo del culto, e si notasse nel bilancio dell'entrata dello Stato la somma degli interessi dovuti dal Fondo del culto alla tesoreria dello Stato. E, si badi, questo per la competenza.

L'onorevole Grimaldi ha voluto dal bilancio di competenza del Fondo per il culto passare alla questione dei residui, alla questione del capitale, dei crediti e debiti, ed alla questione anche degli interessi; questioni queste che dovrebbero aver luogo nel bilancio definitivo. Ma è bene che non restino dubbi nella discussione dei nostri bilanci e non si creda che noi oggi facciamo una situazione nel bilancio di prima previsione che poi nel bilancio definitivo debba essere mutata a danno dello Stato. È bene intenderci chiaramente.

Le 990,000 lire sono interessi di somme che senza dubbio deve il Fondo pel culto allo Stato.

Le 830,000 lire cominciano ad essere un credito del Fondo pel culto il giorno in cui, a norma della legge, la Commissione centrale di sindacato ne approva l'iscrizione, e il decreto reale ordina l'iscrizione stessa. È da questo giorno che la somma è accertata e liquidata per gli interessi, mentre, secondo la legge stessa, il capitale delle 830,000 lire comincia ad esistere dal giorno della presa di possesso. Ciò significa che nel bilancio definitivo dobbiamo portare il capitale di 830,000 lire come credito del Fondo pel culto dal giorno della presa di possesso. Allora non c'è questione d'interesse a favore del Fondo pel culto, mentre questione c'è riguardo al conto corrente tra lo Stato ed il Fondo pel culto. Questa è l'opinione mia, onorevoli colleghi, ed io la dichiaro. D'altronde debbo far osservare alla Camera che il conto degli interessi si è fatto al 4 per cento, mentre attualmente un altro ente, simile al Fondo pel culto (la Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico in Roma), ha un conto corrente col Tesoro dello Stato all'interesse del 5 per cento. Dimodochè, anche quando si volesse ammettere, cosa ch'io non credo, un compenso di interesse, non c'è ragione di calcolare l'interesse al 4 per cento, e se si calcola l'interesse al cinque le conseguenze finanziarie saranno le stesse.

L'onorevole Grimaldi parlò di arretrati delle lire 830,000. Ho detto che il bilancio definitivo conterrà queste due parti: credito dello Stato verso il Fondo per il culto, 26,000,000; credito del Fondo pel culto

per le annualità del credito dal giorno della presa di possesso, 23 o 26 milioni; non ricordo in questo momento la cifra precisa; e sarà allora che oltre al conto capitale si farà quello dei residui per interessi; quelli a favore dello Stato, quelli che l'onorevole Grimaldi pretende a favore del Fondo culto.

Ma v' ha un'altra partita, osserva l'onorevole Grimaldi, un'altra partita di residui che il Fondo del culto ripete dallo Stato, cioè quella dei 9 milioni. In verità, nelle condizioni attuali, di questa partita che ha carattere di residuo, che ha carattere proprio di bilancio definitivo, e nella mancanza di documenti di altri crediti dello Stato verso il Fondo per il culto, io credo che non possiamo occuparcene.

Ad ogni modo, questa partita non muta la situazione del bilancio di competenza: è una partita di cui si potrà tener conto, nel caso di una liquidazione fatta al bilancio definitivo. Ma a me occorre dichiarare che l' onorevole relatore ha scritto a chiare note nella sua relazione: la Commissione generale del bilancio ha raccomandato vivamente all'onorevole ministro delle finanze, e ne ha avuto formale promessa, d'affrettare la liquidazione definitiva.

Ormai è tempo, o signori, che non vi siano più dei punti interrogativi, delle pretese di crediti e debiti tra queste amministrazioni e lo Stato; l'acceleramento di questa liquidazione definitiva e nell'interesse e del Fondo del culto e nell'interesse della finanza dello Stato. Noi dunque camminiamo, e credo che in avvenire si camminerà anche più celeremente del passato verso questa liquidazione definitiva.

Ma l'onorevole Grimaldi non mancò d'accennare ad un altro capitolo iscritto in bilancio *per memoria*, il capitolo 11. Ebbene, dalle notizie che ha, crede egli possibile che allo stato attuale delle cose si possa iscrivere una qualche cifra? E se egli lo crede, io osserverò che nell'ottobre e nel novembre scorso egli era ancora ministro delle finanze; quindi con le note di variazione che erano a sua disposizione, avrebbe potuto stanziare una cifra per questo capitolo; ma egli non ne stanziò alcuna.

Io credo che allo stato attuale delle cose, questa partita non può offrire alcuna base di stanziamento, precisamente come quel capitolo nel bilancio d'entrata per alienazione di navi, iscritto anch'esso *per memoria*.

Quindi non si meravigli l'onorevole Grimaldi se anche a questo capitolo è stato lasciato il *per memoria*; ciò è perchè non si può scrivere una cifra sicura.

Dopo queste dichiarazioni io debbo concludere: pregando la Camera di riflettere che alla commiserazione che fu la bandiera sollevata dall'onorevole Grimaldi per questo povero ente, il Fondo del culto, bisogna che se ne alzi un'altra, ed io la debbo innalzare, ed è la bandiera della finanza, è l'interesse dei contribuenti dello Stato.

I crediti del Fondo del culto pesano sul bilancio dello Stato per il servizio di tesoreria; ogni anno la Camera li vota, e chi li paga? Li pagano i poveri contribuenti; che anche essi, onorevole Grimaldi, mi permetta di dirlo, sono degni di commiserazione, per lo meno quanto il Fondo del culto; anzi, potrei sostenere che lo sono di più.

Quindi quando l'onorevole Grimaldi conchiude con compensi di crediti liquidi e sicuri di cui i contribuenti pagano le spese, e sono i crediti dello Stato per il servigio di tesoreria fatto dal Fondo del culto, ed i crediti controversi che dovevano trovar posto in una liquidazione definitiva, e che attualmente non lo sono, io vorrei pregare l'onorevole Grimaldi di non guardare tanto al Fondo del culto, ma alla finanza italiana ed ai contribuenti italiani. Ed anche di questi interessi io credo che il bilancio presentato dalla Giunta generale abbia tenuto conto, e che quindi sia quello che la Camera deve approvare.

GRIMALDI. Domando di parlare per un fatto personale.

PRESIDENTE. L'onorevole Grimaldi ha facoltà di parlare.

GRIMALDI. Ho chiesto di parlare unicamente per un fatto personale, e per chiarire due cose.

Primo, che il capitolo 11, cui ha accennato l'onorevole La Porta, capitolo che è iscritto per memoria, fu da me ricordato nell'unico senso di osservare che vi possono essere dei crediti i quali, perchè non certi, e non liquidi, si possono, anzi si devono iscrivere per memoria: sarà utile per l'avvenire ricordare quanto ora ho detto. Io aveva il dovere e lo avrei adempito, di presentare il dettaglio di questi crediti di dubbia riscossione segnati nel capitolo 11; non lo potei fare: la Commissione del bilancio ha invitato il ministro a farlo, e si farà a miglior tempo.

Passo oltre.

La seconda osservazione che io devo fare è sulla famosa bandiera dei contribuenti.

Onorevole La Porta, sono tante e tante volte che ella assume questa bandiera dei contribuenti quasi per mettere in mala vista chi crede di fare veramente e seriamente l'interesse dei contribuenti. E lo si fa col rivelare ad essi le spine; non già col presentare oggi soltanto le rose, per poi, domani, presentare loro più dure e più acute le spine. (*Bene!*)

LA PORTA. Domando di parlare per un fatto personale.

PRESIDENTE. L'onorevole La Porta ha facoltà di parlare.

LA PORTA. È bene, o signori, che c'intendiamo.

Io mal non mi apposi quando dichiarai che la Giunta generale del bilancio aveva adottato l'indirizzo di fare la luce, per quanto era possibile, sull'amministrazione del Fondo del culto, appunto perchè questi dubbi, questi punti interrogativi, queste spine si vogliono portar contro la politica finanziaria che la Giunta generale del bilancio sostiene a nome della maggioranza della Camera.

Oggi è la commiserazione del Fondo pel culto la quale chiede siano stanziate 830,000 lire sul passivo del bilancio dello Stato, ma non gli interessi delle somme che lo Stato ha prestato al Fondo pel culto; domani saranno 12 milioni di maggiori spese che graveranno sui bilanci dello Stato e distruggono quell'aumento di imposte che la Camera ha votato per alleviare i contribuenti di un'altra imposta; ecco, signori, quali sono le questioni che si dibattono fra noi. È bene che queste questioni si conoscano; e se io le ripeto è perchè ad ogni momento le due politiche finanziarie vengono di fronte. La verità è questa, e ho creduto di dirla coi documenti che la Giunta ha avuto; che nel passato vi sono stati dei prestiti gratuiti non autorizzati dalle leggi dello Stato; oggi bisogna che la legge sia rispettata e trionfi. E a nome delle leggi dello Stato io domando che siano coperte le sovvenzioni dello Stato al Fondo pel culto, e che il Fondo del culto paghi allo Stato gli interessi che è obbligato a pagargli e che vengono pagati dai contribuenti. (Bene! *a sinistra*)

PRESIDENTE. Onorevole relatore...

MELCHIORRE, *relatore.* Dovrei parlare un po' distesamente.

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. Domani, alle 2, seduta pubblica.

La seduta è levata alle 5 55.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del bilancio di prima previsione pel 1880 del Ministero di grazia e giustizia (Entrata e Spesa del Fondo del culto).

Discussione dei progetti di legge:

2° Modificazioni della legge sulle tasse di registro e bollo;

3° Modificazione della legge relativa alle concessioni governative;

4° Disposizioni concernenti le decime ed altre prestazioni fondiarie;

5° Trasferimento della sede del mandamento di Torreorsaia in Roccagloriosa;

6° Riforma della legge elettorale politica;

7° Riforma delle disposizioni del Codice di procedura civile intorno ai procedimenti formale e sommario;

8° Leva militare marittima dell'anno 1880;

9° Convenzione colla società inglese Peninsulare per un regolare servizio di navigazione a vapore fra Venezia e Brindisi.

Prof. Avv. Luigi Ravani
Capo dell'ufficio di revisione.